

www.consap.com - consap@rdn.it

CONFEDERAZIONE SINDACALE AUTONOMA DI POLIZIA

CONSAP Magazine



SINDACATO MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVO DELLA POLIZIA DI STATO

**Conferenza servizi,
prima volta in
diretta internet**

Periodico ufficiale nazionale della Consap anno X marzo-aprile 2008 (foto Moretta)





di Giorgio Innocenzi
Segretario Generale Consap

Editoriale

Elezioni politiche: appello della Consap per il riordino delle carriere e il rinnovo contrattuale

L'Italia non perde il vizio, e così, quando solo nell'ultimo numero enfatizzavamo l'indignazione dei poliziotti per una Legge finanziaria che prometteva ancora tagli per la sicurezza e facevamo appelli al buonsenso verso il governo Prodi, il paese è di nuovo senza manovratore ed archivia il mandato di governo più breve della storia democratica di questo Paese. Il fallimento del secondo governo del professore bolognese, rimette la palla al centro, e chiama gli italiani alle urne per ricominciare daccapo, con le stesse regole e con le stesse facce. In questi primi giorni di campagna elettorale il tema della sicurezza sembra diventato quasi per incanto centrale e determinante. Tutti i candidati fanno a gara per manifestare solidarietà e vicinanza alle forze di polizia e nell'assicurare maggiori risorse future al settore. Viste le esperienze passate, diffidiamo fortemente sulla bontà delle assicurazioni. Come credere, infatti, in quei politici che nella passata legislatura hanno tagliato senza ritegno i fondi per la sicurezza di oltre un miliardo di euro, hanno stanziato risorse insufficienti per il rinnovo del contratto ma soprattutto non



hanno mantenuto fede al patto per la sicurezza sottoscritto solennemente con tutte le organizzazioni e rappresentanze del comparto. Questa volta non possiamo e non dobbiamo accettare cambiali in bianco, specialmente da coloro che hanno dimostrato di non saper onorare gli impegni assunti. Diamo dunque sostegno e vicinanza, esclusivamente a coloro, che nel tempo, hanno dimostrato affidabilità e soprattutto a coloro che si impegneranno formalmente a realizzare un idoneo riordino delle nostre carriere e a stanziare adeguate risorse per il nostro rinnovo di contratto. Un impegno che come poliziotti dobbiamo assumere in nome e per conto dei cittadini che secondo sondaggi si manifestano preoccupati per l'aggressione delinquenziale in una percentuale che supera il 50 per cento. Al Nord come al Sud.



ANNO X, NUMERO II MARZO-APRILE 2008
Periodico ufficiale nazionale della CONSAP
aderente alla Confederazione delle polizie europee - EUROCOPE

Sommario

Elezioni politiche: appello della Consap per il riordino delle carriere e il rinnovo contrattuale	2
Conferenza dei servizi per la programmazione politico sindacale	4
Marzo il mese della festa della donna Leggi sulle pari opportunità (inserto)	7-21
Alloggi facili in Polizia (manifesto)	22-23
Polizia ferroviaria valutare il rischio di inquinamento acustico	25
Premio alla memoria del prefetto Umberto Improta, la Polizia non dimentica i suoi eroi	26
Reparti mobili, più attenzione per i servizi in ordine pubblico	28
Iter politico e legale, per salvaguardare il diritto al buono pasto	29
Raciti, ucciso dal fato! Avvocati fate silenzio e rispettate i morti	30
Sulle righe della devianza La grafoanalisi nelle investigazioni di polizia	31-37
Costruiamo insieme il "movimento per la sicurezza"	38
Ordine pubblico, solo le "botte" sono uguali per tutti	40
Il teatro per educare i ragazzi al rispetto del prossimo	41
Dalle segreterie Campobasso - Firenze - Agrigento Varese - Roma - Fermo	42-43

DIRETTORE POLITICO Giorgio Innocenzi
DIRETTORE RESPONSABILE Massimo D'Anastasio
REDAZIONE Via Nazionale, 214 - 00184 Roma
 tel. 06.47825541 r.a. - fax: 06.47825538
 Registrazione Tribunale Civile di Roma - n. 542 dell'1.11.1999
 Stampa e impaginazione Romana Editrice • Tiratura 15.000 copie

Conferenza dei servizi per la programmazione politico sindacale

Riuscita riunione a Roma dei dirigenti sindacali Consap dell'Italia centrale. Per la prima volta tutta l'iniziativa in diretta sul nostro sito web.

Il 28 febbraio presso la sala conferenze della Fiadel in Roma, si è svolta la seconda conferenza organizzativa dei servizi e per la programmazione politico sindacale organizzata dalla Segreteria Nazionale.

La riunione è stata aperta dal Segretario Generale Nazionale, Giorgio Innocenzi e dal Presidente Nazionale, Pasquale Pettine che dopo i saluti di rito hanno illustrato ai

dirigenti sindacali Consap dell'Italia centrale le finalità dell'iniziativa e gli obiettivi programmatici futuri.

Nella prima parte della giornata si sono quindi susseguiti gli interventi di Giovanni laquinta sulle tecniche di comunicazione primaria e come strumento per influenzare e determinare comportamenti negli altri. Particolare attenzione è stata riservata alle tecniche di negoziazione



in genere, alla specificità della negoziazione sindacale e alle tecniche da adottare a seconda degli obiettivi della riunione o conferenza.

Il Segretario Generale Nazionale, Giorgio Innocenzi si è soffermato sulle relazioni sindacali, sulle fonti normative e nell'analisi dei diversi modelli. Nell'intervento sono state approfondite le diverse prerogative spettanti alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nei momenti di confronto e verifica degli istituti contrattuali. Successivamente è intervenuta Claudia Pannozzo, dell'ufficio legale nazionale, esperta in diritto del lavoro, per esporre, con dovizia di particolari, i mezzi e gli strumenti per la repressione della condotta antisindacale. Un contributo importante e uno strumento necessario per il riconoscimento dei diritti spettanti alla nostra organizzazione a livello centrale e periferico.

A seguire c'è stato l'intervento di Massimiliano Pompili, esperto in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, che forte della grande esperienza maturata sul campo, ha illustrato brillantemente la normativa vigente e gli strumenti a disposizione dei dirigenti sindacali.

E' stata quindi la volta delle convenzioni stipulate dalla Segreteria Nazionale con il CAF Fenapi per l'assistenza fiscale e la società CQS leader nei servizi finanziari.

Il Vice Presidente dr. Giovanni Bratta ha brillantemente illustrato i servizi assicurati dalla Fenapi agli associati Consap in materia fiscale, mentre l'amministratore della



Sopra Innocenzi ed il vicepresidente Caf Fenapi Giovanni Bratta; a destra dall'alto i segretari nazionali Raffaele Tavano e Mauro Pantano; al centro i diplomi per i frequentatori; in basso la platea dei dirigenti sindacali.



CQS Salvatore Gangi e la collaboratrice Carla Cecati hanno delineato la vasta gamma di servizi finanziari agevolati assicurati in convenzione e con trattamento privilegiato dalla loro società ai nostri associati.

Nel pomeriggio dopo le comunicazioni dei segretari nazionali Mauro Pantano, Pietro Taccogna, Francesco Mandarinò, Stefano Spagnoli, Gianni Valeri e Raffaele Tavano, si è aperto un vivace ed interessante dibattito tra i dirigenti sindacali ed i relatori.

Al termine della riunione la Segreteria Nazionale ha rilasciato a tutti un attestato di partecipazione.

I lavori della seconda conferenza di organizzazione, brillantemente organizzati da Elisabetta Ricchio e Cinzia Ravaglia e seguiti in diretta in tutta Italia in streaming, hanno riscosso un grande successo e suscitato notevole interesse tra le centinaia di aderenti che si sono collegati sul nostro sito web.





Marzo il mese della festa della donna



Marzo è il mese della festa della donna e volevamo che questo appuntamento non passasse sotto silenzio in un'istituzione che da ventidue anni è anche la nostra, di quelle donne che in divisa garantiscono professionalità e determinazione ed anche quel pizzico di pazienza che spesso manca al sesso forte. Le donne in polizia ma soprattutto le donne nel mondo del lavoro, così abbiamo voluto creare questo forte trait d'union al femminile che attraverso il dettato di quella grande conquista che è la legge sulle pari opportunità, (che non solo le dirigenti sindacali ma tutte le poliziotte dovrebbe avere sempre a portata di mano), unisse donne di successo: imprenditrici, giornaliste, artiste, che, nei loro campi, hanno saputo conquistarsi spazio e considerazione. A loro la Consap ha affidato il compito di fare gli auguri a tutte le colleghe, iscritte al sindacato e non. Ed è attraverso loro che la Consap ringrazia le donne della Polizia di Stato per quanto fanno e quanto potranno fare in futuro, in nome della legalità, della libertà, della democrazia.

Elisabetta Ricchio



Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151
 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53"

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 2001 - Supplemento Ordinario n. 93

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
 Visto l'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità, nel quale devono essere riunite e coordinate tra loro le disposizioni vigenti in materia, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;
 Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 2000;
 Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 gennaio 2001;
 Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
 Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2001;
 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, per le pari opportunità e per la funzione pubblica;

Emana
 il seguente decreto legislativo:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, comma 5;
 legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 17, comma 3)

1. Il presente testo unico disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi

alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità.

2. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi, e da ogni altra disposizione. (omissis)

Art. 3.

Divieto di discriminazione

1. E' vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale, attuata attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
2. E' vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda le iniziative in materia di orientamento, formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale, per quanto concerne sia l'accesso sia i contenuti, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
3. E' vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda la retribuzione, la classificazione professionale, l'attribuzione di qualifiche e mansioni e la progressione nella carriera, secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

Art. 4.

Sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 11;
 legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 10)

1. In sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro, in virtù delle disposizioni del presente testo unico, il datore di lavoro può assumere personale con contratto a tempo determinato o temporaneo, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230, e dell'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 24 giugno 1997, n. 196, e con l'osservanza delle disposizioni delle leggi medesime.
2. L'assunzione di personale a tempo determinato e di personale temporaneo, in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo ai sensi del presente testo unico può avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al perio-



Dietlinde "Lilli" Gruber, nata a Bolzano, giornalista professionista. Laureata in lingue e letterature straniere, ha svolto il praticantato giornalistico a Telebolzano, quindi è approdata in Rai, dove fra l'altro ha condotto le edizioni serali del Tg2 prima e del Tg1 dopo. Ha collaborato con i quotidiani *La Stampa* e *Corriere della Sera*. Alle elezioni per il Parlamento europeo ed è stata eletta raccogliendo oltre 1 milione e 100 mila voti.

Care amiche. L'8 marzo deve essere la festa per non dimenticare le battaglie passate che ci hanno concesso molti diritti conquistati e mai regalati, ma deve essere anche e soprattutto motivo di una nuova spinta a riattivarsi per difenderli e perseguire nuovi obiettivi. E' ora di passare dalle parole ai fatti, anche nel nostro paese, indipendentemente dall'appartenenza politica, perché è interesse di tutti, donne ed uomini, che le competenze e le sensibilità dell'altra parte del cielo, possano partecipare alla crescita della società tutta.

Lilly Gruber

do di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.

3. Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che assume personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento. Quando la sostituzione avviene con contratto di lavoro temporaneo, l'impresa utilizzatrice recupera dalla società di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.
4. Le disposizioni del comma 3 trovano applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.
5. Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui al Capo XI, è possibile procedere, in caso di maternità delle suddette lavoratrici, e comunque entro il primo anno di età del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, all'assunzione di personale a tempo determinato e di personale temporaneo, per un periodo massimo di dodici mesi, con le medesime agevolazioni di cui al comma 3.

Art. 5.

Anticipazione del trattamento di fine rapporto
(legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 7)

1. Durante i periodi di fruizione dei congedi di cui all'articolo 32, il trattamento di fine rapporto può essere anticipato ai fini del sostegno economico, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 marzo 2000, n. 53. Gli statuti delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, possono prevedere la possibilità di conseguire tale anticipazione.

Capo II

TUTELA DELLA SALUTE DELLA LAVORATRICE

Art. 6.

Tutela della sicurezza e della salute
(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 1;
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 9)

1. Il presente Capo prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato, conformemente

alle disposizioni vigenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 8.

2. La tutela si applica, altresì, alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei sette mesi di età.
3. Salva l'ordinaria assistenza sanitaria e ospedaliera a carico del Servizio sanitario nazionale, le lavoratrici, durante la gravidanza, possono fruire presso le strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, con esclusione dal costo delle prestazioni erogate, oltre che delle periodiche visite ostetrico-ginecologiche, delle prestazioni specialistiche per la tutela della maternità, in funzione pre-concezionale e di prevenzione del rischio fetale, previste dal decreto del Ministro della sanità di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, purché prescritte secondo le modalità ivi indicate.

Art. 7.

Lavori vietati

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 3, 30, comma 8, e 31, comma 1;
decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 3;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 12, comma 3)

1. È vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, riportato nell'allegato A del presente testo unico. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, provvede ad aggiornare l'elenco di cui all'allegato A.
2. Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nell'elenco di cui all'allegato B.
3. La lavoratrice è addeba ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto.
4. La lavoratrice è, altresì, spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.



Michelle Hunziker, nata nella Svizzera italiana. Dopo le tante condizioni di prestigio, ha debuttato con successo come interprete di musical. È fondatrice insieme all'av Giulia Bongiorno dell'associazione Doppia Difesa Onlus la cui prima finalità è quella di aiutare ad uscire dal silenzio le donne vittime di violenze e abusi.

Giulia Bongiorno palermitana avvocato penalista di fama internazionale. Eletta deputato nell'ultima legislatura è fondatrice insieme a Michelle Hunziker dell'associazione Doppia Difesa Onlus.

Gli auguri più grati e affettuosi a tutte voi, ragazze e donne in divisa, che vi siete conquistate uno spazio in un mondo tradizionalmente riservato agli uomini; a voi che compite tutti i giorni il vostro dovere con passione, altruismo e spirito di sacrificio, sradicando il pregiudizio che ci vorrebbe creature inermi e bisognose di protezione; a voi che date l'esempio, anziché fare proclami; a voi che parlate la lingua del senso civico e del coraggio civile; a voi che all'occorrenza sapete essere dure ma non perdetevi la tenerezza; a voi che ci fate sentire orgogliose di essere donne.

Auguri a voi che siete vestite tutte uguali ma che dentro siete ognuna diversa dall'altra, ognuna unica a suo modo.
Giulia Bongiorno e Michelle Hunziker.

5. La lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora la lavoratrice sia adibita a mansioni equivalenti o superiori.
6. Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio, può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui al presente Capo, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17.
7. L'inosservanza delle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e 4 è punita con l'arresto fino a sei mesi. (omissis)

Art. 9.

Polizia di Stato, penitenziaria e municipale
(legge 7 agosto 1990, n. 232, art. 13;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 14)

1. Fermo restando quanto previsto dal presente Capo, durante la gravidanza è vietato adibire al lavoro operativo le appartenenti alla Polizia di Stato.
2. Per le appartenenti alla Polizia di Stato, gli accertamenti tecnico-sanitari previsti dal presente testo unico sono devoluti al servizio sanitario dell'amministrazione della pubblica sicurezza, in conformità all'articolo 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al personale femminile del corpo di polizia penitenziaria e ai corpi di polizia municipale.

Art. 10.

Personale militare femminile
(decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, art. 4, comma 3)

1. Fatti salvi i periodi di divieto di adibire al lavoro le donne previsti agli articoli 16 e 17, comma 1, durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi successivi al parto il personale militare femminile non può svolgere incarichi pericolosi, faticosi ed insalubri, da determinarsi con decreti adottati, sentito il comitato consultivo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, dal Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle pari opportunità per il personale delle Forze armate, nonché con il Mini-

stro dei trasporti e della navigazione per il personale delle capitanerie di porto, e dal Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle pari opportunità per il personale del Corpo della guardia di finanza.

Art. 11.

Valutazione dei rischi

(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 4)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, commi 1 e 2, il datore di lavoro, nell'ambito ed agli effetti della valutazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all'allegato C, nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.
2. L'obbligo di informazione stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate. (omissis)

Art. 14.

Controlli prenatali

(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 7)

1. Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro.
2. Per la fruizione dei permessi di cui al comma 1 le lavoratrici presentano al datore di lavoro apposita istanza e successivamente presentano la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami.

Art. 15.

Disposizioni applicabili

(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 9)

1. Per quanto non diversamente previsto dal presente Capo, restano ferme le disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni,



Simona Atzori milanese danzatrice e pittrice, è nata senza gli arti superiori. Si è avvicinata alla pittura all'età di quattro anni come autodidatta e all'età di sei inizia a seguire corsi di danza classica. Simona supera brillantemente gli esami di ammissione all'Associazione dei Pittori che Dipingono con la Bocca e con il Piede. È stata ambasciatrice per la Danza nel Grande Giubileo del duemila portando per la prima volta nella storia, la Danza in Chiesa con una coreografia che è stata inserita nella Grande Enciclopedia Multimediale del Vaticano. Un momento di grande emozione è stata la partecipazione alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Torino 2006. Attualmente è impegnata in appuntamenti mondiali, mostre personali e collettive raccogliendo consensi da parte di stampa e pubblico.

Attraverso i colori e le forme dei miei quadri e il movimento della mia danza, mando a tutte le donne che hanno scelto di indossare una divisa per portare avanti il loro messaggio, un augurio di positività e di passione per il grande dono della vita. Che possano portare sempre avanti la loro professione e la loro vita con forza ed entusiasmo.

Simona Atzori

nonchè da ogni altra disposizione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Capo III
CONGEDO DI MATERNITA'
Art. 16.

Divieto di adibire al lavoro le donne

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4, comma 1 e 4)

1. E' vietato adibire al lavoro le donne:
- durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;
 - ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
 - durante i tre mesi dopo il parto;
 - durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.

Art. 17.

Estensione del divieto

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4, commi 2 e 3, 5, e 30, commi 6, 7, 9 e 10)

- Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino all'emanazione del primo decreto ministeriale, l'anticipazione del divieto di lavoro è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio.
- Il servizio ispettivo del Ministero del lavoro puo' disporre, sulla base di accertamento medico, avvalendosi dei competenti organi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi degli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16, per uno o piu' periodi, la cui durata sarà determinata dal servizio stesso, per i seguenti motivi:
 - nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;

- quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
 - quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.
- L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, secondo le risultanze dell'accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice.
 - L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2 puo' essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività di vigilanza constati l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione medesima.
 - I provvedimenti dei servizi ispettivi previsti dal presente articolo sono definitivi.

Art. 18.

Sanzioni

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 1)

- L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 è punita con l'arresto fino a sei mesi.

Art. 19.

Interruzione della gravidanza

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 20)

- L'interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, è considerata a tutti gli effetti come malattia.
- Ai sensi dell'articolo 17 della legge 22 maggio 1978, n. 194, la pena prevista per chiunque cagioni ad una donna, per colpa, l'interruzione della gravidanza o un parto prematuro è aumentata se il fatto è commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro.

Art. 20.

Flessibilità del congedo di maternità

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4-bis; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 12, comma 2)

- Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione



Marina Salomon amministratore delegato Alchimia S.p.A., imprenditrice laureata. Quattro figli, alcuni affidi familiari: anche questi sono dati della biografia dell'imprenditrice, che ha successo sia nel mondo del lavoro che della politica ed ultimamente, anche come opinionista. Negli ultimi anni la Salomon si è occupata della gestione di diverse associazioni non-profit, tra cui WWF, Salus Pueri, Gruppo Abele.

"Vorrei sapere quanto altre donne come me, che operano in settori diversi, sono fiere del vostro ruolo. Immagino la vostra fatica di ogni giorno. ma, in occasione dell' 8 marzo, desidero ricordarvi il grande valore della vostra difesa quotidiana delle istituzioni, in un' epoca in cui la gente, in Italia, è sempre più spaventata e poco fiduciosa, nei confronti della società. Voi siete testimoni importanti e positive, col vostro lavoro, e con la vostra vita. Non abbiate paura di non riuscire ad essere donne, o madri, o persone equilibrate, fino in fondo: anch' io, svolgendo un mestiere maschile, ho avuto timore di essere "punita dalla vita" per questo, e ho dovuto imparare un nuovo equilibrio, nella mia vita. È possibile trovarlo, siamo la prima generazione di donne a cui è dato sperimentare tutto questo. Vi abbraccio, con affetto e stima profondi, e vi sono vicina.

Marina Salomon

che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, definisce con proprio decreto l'elenco dei lavori ai quali non si applicano le disposizioni del comma 1.

Art. 21.

Documentazione

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4, comma 5, e 28)

1. Prima dell'inizio del periodo di divieto di lavoro di cui all'articolo 16, lettera a), le lavoratrici devono consegnare al datore di lavoro e all'istituto erogatore dell'indennità di maternità il certificato medico indicante la data presunta del parto. La data indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione.
2. La lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 22.

Trattamento economico e normativo

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 6, 8 e 15, commi 1 e 5;

legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 3, comma 2; decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 6, commi 4 e 5)

1. Le lavoratrici hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità, anche in attuazione degli articoli 7, comma 6, e 12, comma 2.
2. L'indennità è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, ed è comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia.
3. I periodi di congedo di maternità devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie.

4. I medesimi periodi non si computano ai fini del raggiungimento dei limiti di permanenza nelle liste di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, fermi restando i limiti temporali di fruizione dell'indennità di mobilità. I medesimi periodi si computano ai fini del raggiungimento del limite minimo di sei mesi di lavoro effettivamente prestatato per poter beneficiare dell'indennità di mobilità.
5. Gli stessi periodi sono considerati, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti.
6. Le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo di maternità.
7. Non viene cancellata dalla lista di mobilità ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, la lavoratrice che, in periodo di congedo di maternità, rifiuta l'offerta di lavoro, di impiego in opere o servizi di pubblica utilità, ovvero l'avviamento a corsi di formazione professionale.

Art. 23.

Calcolo dell'indennità

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 16)

1. Agli effetti della determinazione della misura dell'indennità, per retribuzione s'intende la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità.
2. Al suddetto importo va aggiunto il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice.
3. Concorrono a formare la retribuzione gli stessi elementi che vengono considerati agli effetti della determinazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per le indennità economiche di malattia.
4. Per retribuzione media globale giornaliera si intende l'importo che si ottiene dividendo per trenta l'importo totale della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo. Qualora le lavoratrici non abbiano svolto l'intero periodo lavorativo mensi-



Milena Gabanelli, giornalista, freelance è nota soprattutto per la presentazione e collaborazione a programmi televisivi di inchiesta. Vive a Bologna, dove si è laureata al Dams con una tesi in storia del cinema. È sposata ed ha una figlia di nome Giulia.

Collabora alla Rai dal 1982. Ha iniziato conducendo programmi di attualità per le tre reti. Lavora da sola con una videocamera portatile, che crea uno stile più diretto nelle interviste e in generale nel modo di fare programmi televisivi. Teorizza il suo metodo e lo insegna nelle scuole di giornalismo.

Nella maggior parte dei casi il lavoro è neutro. Nel vostro è una conquista recente, ma non per la donna, per la civiltà intera. Ciò che fa la differenza è la qualità della persona. Una persona per bene fa la sua parte e contribuisce a rendere il mondo migliore. Penso che l'8 marzo dovrebbe essere un invito a ragionare sulla "qualità".

Con la gentilezza che a noi risulta più naturale.

Milena Gabanelli

le per sospensione del rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto per interruzione del rapporto stesso o per recente assunzione si applica quanto previsto al comma 5, lettera c).

5. Nei confronti delle operaie dei settori non agricoli, per retribuzione media globale giornaliera s'intende:
 - a) nei casi in cui, o per contratto di lavoro o per la effettuazione di ore di lavoro straordinario, l'orario medio effettivamente praticato superi le otto ore giornaliere, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero dei giorni lavorati o comunque retribuiti;
 - b) nei casi in cui, o per esigenze organizzative contingenti dell'azienda o per particolari ragioni di carattere personale della lavoratrice, l'orario medio effettivamente praticato risulti inferiore a quello previsto dal contratto di lavoro della categoria, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero delle ore di lavoro effettuato e moltiplicando il quoziente ottenuto per il numero delle ore giornaliere di lavoro previste dal contratto stesso. Nei casi in cui i contratti di lavoro prevedano, nell'ambito di una settimana, un orario di lavoro identico per i primi cinque giorni della settimana e un orario ridotto per il sesto giorno, l'orario giornaliero è quello che si ottiene dividendo per sei il numero complessivo delle ore settimanali contrattualmente stabilite;
 - c) in tutti gli altri casi, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti dal periodo stesso.

Art. 24.

Prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 17;
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 6, comma 3)

1. L'indennità di maternità è corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall'articolo 54, comma 3, lettere b) e c), che si verificano durante i periodi di congedo di maternità previsti dagli articoli 16 e 17.

2. Le lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate, sono ammesse al godimento dell'indennità giornaliera di maternità purchè tra l'inizio della sospensione, dell'assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di sessanta giorni.
3. Ai fini del computo dei predetti sessanta giorni, non si tiene conto delle assenze dovute a malattia o ad infortunio sul lavoro, accertate e riconosciute dagli enti gestori delle relative assicurazioni sociali, nè del periodo di congedo parentale o di congedo per la malattia del figlio fruito per una precedente maternità, nè del periodo di assenza fruito per accudire minori in affidamento, nè del periodo di mancata prestazione lavorativa prevista dal contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale.
4. Qualora il congedo di maternità abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all'inizio del periodo di congedo stesso, disoccupata e in godimento dell'indennità di disoccupazione, ha diritto all'indennità giornaliera di maternità anzichè all'indennità ordinaria di disoccupazione.
5. La lavoratrice, che si trova nelle condizioni indicate nel comma 4, ma che non è in godimento della indennità di disoccupazione perchè nell'ultimo biennio ha effettuato lavorazioni alle dipendenze di terzi non soggette all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione, ha diritto all'indennità giornaliera di maternità, purchè al momento dell'inizio del congedo di maternità non siano trascorsi più di centottanta giorni dalla data di risoluzione del rapporto e, nell'ultimo biennio che precede il suddetto periodo, risultino a suo favore, nell'assicurazione obbligatoria per le indennità di maternità, ventisei contributi settimanali.
6. La lavoratrice che, nel caso di congedo di maternità iniziato dopo sessanta giorni dalla data di sospensione dal lavoro, si trovi, all'inizio del congedo stesso, sospesa e in godimento del trattamento di integrazione salariale a carico della Cassa integrazione guadagni, ha diritto, in luogo di tale trattamento, all'indennità giornaliera di maternità.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai casi di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.



Monica Leofreddi romana, è una delle presentatrici di punta del panorama televisivo. Ha iniziato la carriera nelle reti televisive private romane, passata alla Rai si è cimentata nella conduzione e co-conduzione di trasmissioni sportive, varietà e programmi di utilità sociale. Ha condotto insieme a Puccio Corona il programma Uno Mattina, per approdare dall'anno scorso nel cast di Piazza Grande.

*Per tramite della Consap auguri a tutte voi,
che con il vostro impegno e coraggio,
ci fate sentire donne migliori
Monica Leofreddi*

Art. 25.*Trattamento previdenziale*

(decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, art. 2, commi 1, 4, 6)

1. Per i periodi di congedo di maternità, non è richiesta, in costanza di rapporto di lavoro, alcuna anzianità contributiva pregressa ai fini dell'accreditamento dei contributi figurativi per il diritto alla pensione e per la determinazione della misura stessa.
2. In favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi corrispondenti al congedo di maternità di cui agli articoli 16 e 17, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. La contribuzione figurativa viene accreditata secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento.
3. Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti ed ai fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 sono addebitati alla relativa gestione pensionistica. Per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 sono posti a carico dell'ultima gestione pensionistica del quinquennio lavorativo richiesto nel medesimo comma.

Art. 26.*Adozioni e affidamenti*

(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 1)

1. Il congedo di maternità di cui alla lettera c), comma 1, dell'articolo 16 può essere richiesto dalla lavoratrice che abbia adottato, o che abbia ottenuto in affidamento un bambino di età non superiore a sei anni all'atto dell'adozione o dell'affidamento.
2. Il congedo deve essere fruito durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia della lavoratrice.

Art. 27.*Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali*

(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 1; legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 31, comma 3, lettera n), e 39-quater, lettere a) e c)

1. Nel caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionali, disciplinati dal Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, il congedo di maternità di cui al comma 1 dell'articolo 26 spetta anche se il minore adottato o affidato abbia superato i sei anni e sino al compimento della maggiore età.
2. Per l'adozione e l'affidamento preadottivo internazionali, la lavoratrice ha, altresì, diritto a fruire di un congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione e l'affidamento. Il congedo non comporta indennità nè retribuzione.
3. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del congedo di cui al comma 1 dell'articolo 26, nonchè la durata del periodo di permanenza all'estero nel caso del congedo previsto al comma 2 del presente articolo.


Capo IV**CONGEDO DI PATERNITÀ'****Art. 28.***Congedo di paternità*

(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, commi 1 e 2)

1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonchè in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
2. Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al comma 1 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. (omissis)

Art. 31.*Adozioni e affidamenti*

1. Il congedo di cui agli articoli 26, comma 1, e 27, comma 1, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.



Elisabetta Gregoraci show-girl, modella italiana, titolo di "Miss Calabria". Valletta del quiz Il malloppo, è nota alla cronaca rosa per la relazione con Flavio Briatore. Su Retequattro, numerose puntate della rubrica Sipario del Tg4, chiamata dal direttore della testata Emilio Fede. In seguito, è entrata nel cast di Buona Domenica, dove ha partecipato a varie coreografie.

A tutte le donne che ogni giorno servono con dignità il nostro Stato. Auguri a voi amiche in divisa che con la vostra professionalità, la tenacia e l'immenso senso del dovere riuscite a dare un'impronta positiva ai colori della nostra amata bandiera. Sono orgogliosa di essere stata investita anch'io del compito di mandarvi un messaggio per questo giorno che commemora la dignità di tutte le donne del mondo. Credo che il binomio legalità e donna è connotato ed insito nel nostro panorama genetico. In noi il senso del dovere rappresenta un elemento caratterizzante, un po' come l'istinto materno. Se ci fossero più donne "che contano" a dirigere, sono sicura che ci sarebbe un surplus lapalissiano. Sono felice di affermare che voi donne poliziotte siete impareggiabili nel difendere i diritti, ammirò il vostro coraggio ed apprezzo il vostro nobile e gravoso compito. Con tutta la mia stima
Elisabetta Gregoraci

2. Il congedo di cui all'articolo 27, comma 2, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.
3. Al lavoratore, alle medesime condizioni previste dai commi 1 e 2, è riconosciuto il diritto di cui all'articolo 28.

Capo V CONGEDO PARENTALE

Art. 32.

Congedo parentale

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, e 7, commi 1, 2 e 3)

1. Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
 - a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
 - b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
 - c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni.
4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

Art. 33.

Prolungamento del congedo

(legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, commi 1 e 2;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 20)

1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992,

n. 104, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.

2. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all'articolo 42, comma 1.
3. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
4. Resta fermo il diritto di fruire del congedo di cui all'articolo 32. Il prolungamento di cui al comma 1 decorre dal termine del periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale spettante al richiedente ai sensi dell'articolo 32.

Art. 34.

Trattamento economico e normativo

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 15, commi 2 e 4, e 7, comma 5)

1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. L'indennità è calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso.
2. Si applica il comma 1 per tutto il periodo di prolungamento del congedo di cui all'articolo 33.
3. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 è dovuta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Il reddito è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo.
4. L'indennità è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 22, comma 2.
5. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.
6. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7. (omissis)

Art. 36.

Adozioni e affidamenti



Antonella Clerici nasce a Legnano (Mi) laureata giornalista, è la presentatrice per antonomasia della Rai, a lei vengono affidate le trasmissioni più seguite come il Treno dei Desideri, Affari Tuoi e la Prova del Cuoco. Nella sua carriera anche il passaggio alla Tv commerciale dove ha lavorato con il redivivo Gianfranco Funari.

Nel suo "annus mirabilis" conduce il reality show Il ristorante ed il festival di San Remo insieme a Paolo Bonolis e Federica Felini. A lei, in conduzione unica, è stata affidata quest'anno la trasmissione abbinata alla Lotteria Italia.

La festa della donna, dovrebbe essere tutti i giorni, non solo l'otto marzo, perché le donne sono il motore del mondo. Facciamo le mamme, le mogli e poi le nonne. Lavoriamo in casa e fuori, meritiamo davvero di essere amate.

Antonella Clerici

(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 2;
legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 7;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5)

1. Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta anche per le adozioni e gli affidamenti.
2. Il limite di età, di cui all'articolo 34, comma 1, è elevato a sei anni. In ogni caso, il congedo parentale può essere fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
3. Qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'età compresa fra i sei e i dodici anni, il congedo parentale è fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.

Art. 37.

Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 2;
legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 31, comma 3, lettera
n), e 39-quater, lettera b)

1. In caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionale si applicano le disposizioni dell'articolo 36.
2. L'Ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del congedo parentale.

Art. 38.*Sanzioni*

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)

1. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui al presente Capo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.

Capo VI**RIPOSI E PERMESSI****Art. 39.***Riposi giornalieri della madre*

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10)

1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.
2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi

comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.

3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.

Art. 40.*Riposi giornalieri del padre*

(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-ter)

1. I periodi di riposo di cui all'articolo 39 sono riconosciuti al padre lavoratore:
 - a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
 - b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
 - c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
 - d) in caso di morte o di grave infermità della madre.

Art. 41.*Riposi per parti plurimi*

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10, comma 6)

1. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 39, comma 1, possono essere utilizzate anche dal padre.

Art. 42.*Riposi e permessi per i figli con handicap grave*

(legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 4, comma 4-bis, e 20)

1. Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità e in alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale, si applica l'articolo 33, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativo alle due ore di riposo giornaliero retribuito.
2. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Detti permessi sono fruibili anche in maniera continuativa nell'ambito del mese.
3. Successivamente al raggiungimento della maggiore età del figlio con handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai sensi dell'articolo 20 della legge 8 marzo 2000, n. 53, detti permessi, fruibili



Ornella Vanoni milanese, una delle voci più famose del nostro Paese, un repertorio che spaziava da Brecht al Festival di San Remo, dove nel 1965 sfiora la vittoria. E' la signora della canzone, raffinata, sofisticata, come il made in Italy. Gianni Versace si occupa del suo look. Fra i suoi maestri il grande Giorgio Strehler che la inizia alla musica. Attrice di spessore internazionale nel 1963 con il musical *Rugantino*, calca il palcoscenico di Broadway.

Si sa che le mimose fioriscono tutto l'anno a seconda delle stagioni dei vari continenti.

Anche le donne come i fiori sbocciano sempre e in tempi diversi.

Adesso è il tempo della giustizia.

Di donne coraggiose forti che non vogliono ascoltare la voce cupa della paura.

Care amiche, avete tutto il mio rispetto e la mia amicizia.

Ornella Vanoni

anche in maniera continuativa nell'ambito del mese, spettano a condizione che sussista convivenza con il figlio o, in assenza di convivenza, che l'assistenza al figlio sia continuativa ed esclusiva.

4. I riposi e i permessi, ai sensi dell'articolo 33, comma 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio.
5. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge medesima da almeno cinque anni e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 1, 2 e 3, della medesima legge per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del presente comma alternativamente da entrambi i genitori non può superare la durata complessiva di due anni; durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di cui all'articolo

lo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo.

6. I riposi, i permessi e i congedi di cui al presente articolo spettano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

Art. 43.

Trattamento economico e normativo

(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 8;

legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 4;

decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, art. 2, comma 3-ter)

1. Per i riposi e i permessi di cui al presente Capo è dovuta un'indennità, a carico dell'ente assicuratore, pari all'intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi e ai permessi medesimi. L'indennità è anticipata dal datore di lavoro ed è portata a conguaglio con gli apporti contributivi dovuti all'ente assicuratore.
2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 5. (omissis)

Art. 45.

Adozioni e affidamenti

(legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5;

legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 7)

1. Le disposizioni in materia di riposi di cui agli articoli 39, 40 e 41 si applicano anche in caso di adozione e di affidamento entro il primo anno di vita del bambino.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 42 si applicano anche in caso di adozione e di affidamento di soggetti con handicap in situazione di gravità.

Art. 46.

Sanzioni

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 39, 40 e 41 è punita con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.

Capo VII

CONGEDI PER LA MALATTIA DEL FIGLIO

Art. 47.

Congedo per la malattia del figlio

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, 7, comma 4, e 30, comma 5)

1. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni.



Anna Marchesini attrice e doppiattrice italiana, nata ad Orvieto. Ha fatto parte del celebre Trio con Massimo Lopez e Tullio Solenghi per poi proseguire da sola la carriera di attrice teatrale. In questi giorni il sodalizio artistico, ricostituito, è tornato in tv sabato in prima serata.

Lorena Bianchetti nata a Roma, giornalista, conduttrice televisiva, attrice e autrice. Ha rappresentato negli ultimi anni presso il grande pubblico il volto-immagine della comunicazione religiosa, per approdare poi alla conduzione del decano dei cosiddetti programmi contenitore Domenica In.

In questa occasione della festa della donna, vi giunga un caro saluto e il nostro personale messaggio d'augurio a tutte le circa diecimila donne che lavorano con dedizione e grande professionalità nelle Forze di Polizia. Un abbraccio a tutte voi da

*Anna Marchesini
Lorena Bianchetti*

2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.
3. Per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 il genitore deve presentare il certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.
4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2.
5. Ai congedi di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.
6. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

Art. 48.*Trattamento economico e normativo*

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 7, comma 5)

1. I periodi di congedo per la malattia del figlio sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.
2. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7. (omissis)

Art. 50.*Adozioni e affidamenti*

(legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5)

1. Il congedo per la malattia del bambino di cui al presente Capo spetta anche per le adozioni e gli affidamenti.
2. Il limite di età, di cui all'articolo 47, comma 1, è elevato a sei anni. Fino al compimento dell'ottavo anno di età si applica la disposizione di cui al comma 2 del medesimo articolo.
3. Qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'età compresa fra i sei e i dodici anni, il congedo per la malattia del bambino è fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare alle condizioni previste dall'articolo 47, comma 2.

Art. 51.*Documentazione*

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 7, comma 5)

1. Ai fini della fruizione del congedo di cui al presente Capo, la lavoratrice ed il lavoratore sono tenuti a presentare una dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.

445, attestante che l'altro genitore non sia in congedo negli stessi giorni per il medesimo motivo. (omissis)

Capo VIII**LAVORO NOTTURNO****Art. 53.***Lavoro notturno*

(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 5, commi 1 e 2, lettere a) e b)

1. E' vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
2. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
 - a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
 - b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni.
3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1977, n. 903, non sono altresì obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

Capo IX**DIVIETO DI LICENZIAMENTO, DIMISSIONI, DIRITTO AL RIENTRO****Art. 54.***Divieto di licenziamento*

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, commi 1, 2, 3, 5, e art. 31, comma 2;

legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, comma 4; decreto legislativo 9 settembre 1994, n. 566, art. 2, comma 2;

legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 18, comma 1)

1. Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonchè fino al compimento di un anno di età del bambino.
2. Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza, e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, è tenuta a presentare al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento, delle



Anna Gervasoni, Dottore Commercialista e Revisore Contabile, ha contribuito alla fondazione dell'Università Carlo Cattaneo di Castellanza - LIUC, nata nel 1991, dove attualmente è Professore Associato di Economia e Gestione delle imprese ed è titolare delle Cattedre di "Economia e Gestione delle Imprese" e di "Finanza Aziendale", nonché Direttore del Master Universitario in Merchant Banking. E' Direttore del Centro di Ricerca dei Trasporti e delle Infrastrutture. E' Direttore Generale di AIFI (Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital).

Le donne in tutti i mestieri mettono buon senso e saggezza. anche quando indossano la divisa.

Anna Gervasoni

condizioni che lo vietavano.

3. Il divieto di licenziamento non si applica nel caso:
 - a) di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
 - b) di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta;
 - c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine;
 - d) di esito negativo della prova; resta fermo il divieto di discriminazione di cui all'articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni.
4. Durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa l'attività dell'azienda o del reparto cui essa è addetta, sempreché il reparto stesso abbia autonomia funzionale. La lavoratrice non può altresì essere collocata in mobilità a seguito di licenziamento collettivo ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.
5. Il licenziamento intimato alla lavoratrice in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, è nullo.
6. È altresì nullo il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore.
7. In caso di fruizione del congedo di paternità, di cui all'articolo 28, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino. Si applicano le disposizioni del presente articolo, commi 3, 4 e 5.
8. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire cinque milioni. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di adozione e di affidamento. Il divieto di licenziamento si applica fino a un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, in caso di fruizione del congedo di maternità e di paternità.

Art. 55.

Dimissioni

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 12;

legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 18, comma 2)

1. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell'articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di adozione e di affidamento, entro un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
4. La richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, deve essere convalidata dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio. A detta convalida è condizionata la risoluzione del rapporto di lavoro.
5. Nel caso di dimissioni di cui al presente articolo, la lavoratrice o il lavoratore non sono tenuti al preavviso.

Art. 56.

Diritto al rientro e alla conservazione del posto
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, comma 6;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 17, comma 1)

1. Al termine dei periodi di divieto di lavoro previsti dal Capo II e III, le lavoratrici hanno diritto di conservare il posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, di rientrare nella stessa unità produttiva ove erano occupate all'inizio del periodo di gravidanza o in altra ubicata nel medesimo comune, e di permanervi fino al compimento di un anno di età del bambino; hanno altresì diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al lavoratore al rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo di paternità.
3. Negli altri casi di congedo, di permesso o di riposo disciplinati dal presente testo unico, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, al rientro nella stessa unità produttiva ove erano occupati al momento della richiesta, o in altra ubicata nel medesimo comune;



Annie Feolde francese di Nizza è proprietaria insieme al marito Giorgio dell'Enoteca Pinchiorri di Firenze che si annovera fra i primi 10 ristoranti nel mondo e fra questi è fra i primissimi! Un esempio di abilità gastronomica accomunata da rare capacità imprenditoriali, che l'hanno resa una donna di successo. L'Enoteca Pinchiorri anche grazie a lei ha conseguito premi e riconoscimenti che l'hanno resa famosa in tutto il mondo.

Dignità, tenacia e tanto entusiasmo sembrano delle parole risapute; invece sono quelle che caratterizzano le donne al lavoro. ma per quelle che indossano la divisa c'è da aggiungere coraggio e dedizione al benessere di tutti. Immensi complimenti a tutte quelle che hanno scelto una strada così difficile e dimostrato che il cuore vince sempre!!

Ringraziamenti e migliori saluti.

Annie Feolde

hanno altresì diritto di essere adibiti alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di adozione e di affidamento. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino a un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. (omissis)

Art. 76.

Documentazione

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 29 e 30, commi 2, 3 e 4)

1. Al rilascio dei certificati medici di cui al presente testo unico, salvo i casi di ulteriore specificazione, sono abilitati i medici del Servizio sanitario nazionale.
2. Qualora i certificati siano redatti da medici diversi da quelli di cui al comma 1, il datore di lavoro o l'istituto presso il quale la lavoratrice è assicurata per il trattamento di maternità hanno facoltà di accettare i certificati stessi ovvero di richiederne la regolarizzazione alla lavoratrice interessata.
3. I medici dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro hanno facoltà di controllo.
4. Tutti i documenti occorrenti per l'applicazione del presente testo unico sono esenti da ogni imposta, tassa, diritto o spesa di qualsiasi specie e natura.

Art. 77.

Vigilanza

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 30, comma 1, e 31, comma 4)

1. L'autorità competente a ricevere il rapporto per le violazioni amministrative previste dal presente testo unico e ad emettere l'ordinanza di ingiunzione è il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio.
2. La vigilanza sul presente testo unico, ad eccezione dei Capi XI, XII e XIII, è demandata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita attraverso i servizi ispettivi.
3. La vigilanza in materia di controlli di carattere sanitario spetta alle regioni, e per esse al Servizio sanitario nazionale.

Capo XVI

Allegato A

(Articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026)

ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI E INSALUBRI DI CUI ALL'ART. 7

Il divieto di cui all'art. 7, primo comma, del testo unico si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa.

I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i seguenti:

- a) quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262;
- b) quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- c) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;
- d) i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- e) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- f) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- g) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- h) i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- i) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- l) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;



Caterina Balivo napoletana, showgirl e conduttrice e giornalista. Terzo posto al concorso di Miss Italia. Attrice di fotoromanzi, nel suo curriculum anche cinema e teatro. Il successo però le arriva con la conduzioni televisive: Uno mattina Estate, Casa Rai Uno, L'anno che verrà. Tre anni fa gli italiani hanno festeggiato con lei in video l'arrivo del nuovo anno. L'estate scorsa gli è stato affidato un programma in prima serata.

*Alle meravigliose donne
che lavorano nelle forze di polizia.*

Siete pazzesche!

Caterina Balivo

- m) i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- n) i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- o) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.

Allegato B

(Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 2)
ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI
E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 7

A. Lavoratrici gestanti di cui all'art. 6 del testo unico.

1. Agenti:

- a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrappressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea;
- b) agenti biologici: toxoplasma; virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;
- c) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.

B. Lavoratrici in periodo successivo al parto di cui all'art. 6 del testo unico.

1. Agenti:

- a) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.

Allegato C

(Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 1)
ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI
E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 11

A. Agenti.

1. Agenti fisici, allorchè vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:

- a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
- b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari;
- c) rumore;
- d) radiazioni ionizzanti;
- e) radiazioni non ionizzanti;
- f) sollecitazioni termiche;
- g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratrici di cui all'art. 1.

2. Agenti biologici.

Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, semprechè non figurino ancora nell'allegato II.

3. Agenti chimici.

Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, semprechè non figurino ancora nell'allegato II:

- a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE, purchè non figurino ancora nell'allegato II;
- b) agenti chimici che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) mercurio e suoi derivati;
- d) medicamenti antimitotici;
- e) monossido di carbonio;
- f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.

B. Processi.

Processi industriali che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.

C. Condizioni di lavoro.

Lavori sotterranei di carattere minerario.




Hai appena 10.000 euro mensili di stipendio?

Non puoi affrontare le spese per la ristrutturazione?

Sei stato trasferito ma non vuoi rinunciare alla tua casa a Roma?

rivolgiti a

IMMOBILIARE



rete franchising Polizia di Stato

**nessun anticipo nessuna rata
niente saldo finale**

CESSIONE DEL QUINTO 35.000€+

PRESTITO CON DELEGA 30.000€ =

65.000€

Cessioni Quinto Stipendio
by EUROCQS SpA

Numero Verde
800.754445

Bla@K

Con noi i conti tornano

❖ Cessioni del quinto ❖ Prestiti con delega ❖ Prestiti a Pensionati ❖ Mutui ❖ Consolidamento debiti

CESSIONE QUINTO STIPENDIO		
RICAVO NETTO €	60 MESI	120 MESI
6.000,00	126,00	75,00
9.000,00	189,00	112,00
12.000,00	252,00	148,00
21.500,00	450,00	263,00
26.000,00	540,00	315,00

Numero Verde
800.754445

TAN dal 4,00% al 5,50%. TEG/ TAEG 9,16%, - 9,92% massimi riferiti agli esempi.

Gli esempi indicati sono comprensivi degli oneri assicurativi /Garantito INPDAP e riferiti ad un dipendente di 30 anni di età e 10 di servizio. (Riferito al periodo gennaio - marzo 2008).

in convenzione con



Intermediario Finanziario UIC n.37323

Direzione Generale:
Via Antonio Pacinotti, 73/81
Roma - tel. 06.20393030
www.cessioniquintostipendio.it

PRESTITO CON DELEGA		
RICAVO NETTO €	60 MESI	120 MESI
6.500,00	136,00	82,00
11.000,00	231,00	136,00
13.000,00	271,00	161,00
19.000,00	399,00	237,00
24.000,00	498,00	296,00

Siamo presenti a: MILANO, VARESE, TORINO, PADOVA, FIRENZE, ROMA, PESCARA, NAPOLI, FOGGIA, LECCE, TARANTO, CAGLIARI, SASSARI, PALERMO, TRAPANI

A richiesta verrà consegnata, prima della stipula, una copia completa del contratto per la valutazione del contenuto.

MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITA' PROMOZIONALE - FOGLI ANALITICI ESPOSTI IN AGENZIA

Polizia ferroviaria valutare il rischio di inquinamento acustico

La Segreteria Generale ha avviato una campagna di sensibilizzazione verso i rischi dell'inquinamento acustico che si corrono nell'esercizio delle attività di polizia, intensificando l'azione di tutela anche a livello giuridico. Il personale in servizio presso i Compartimenti e uffici vari della Polizia Ferroviaria è sottoposto a pressioni acustiche di notevoli intensità e ripetuti nel tempo, che superano abbondantemente i limiti determinati per legge i quali sulla base di alcune normative contemplano la configurazione del cosiddetto "rischio rumore" già quando l'inquinamento acustico dei luoghi raggiunga i 95 decibel in luogo aperto e 85 decibel in luogo chiuso. In considerazione del fatto che i colleghi in servizio nelle stazioni ferroviarie sono esposti per l'intero orario di servizio a un inquinamento acustico ben superiore alla norma, l'ufficio legale Consap ha deciso di avviare una azione legale finalizzata ad ottenere dai dirigenti una obbiettiva valutazione del rumore durante il lavoro e l'opportuna informativa ex D.Lgs.

L'esposizione all'inquinamento acustico, non provoca solo insofferenza: gli effetti sull'uomo riguardano veri e propri danni fisici, disturbi dell'attenzione e sulle attività

causate dall'impossibilità a concentrarsi e a dormire, e fenomeni di fastidio, che si manifestano con una scontentezza generica, che può però degenerare in un persistente malumore e in aggressività. I danni fisici che il rumore produce sull'organismo vanno da quelli provocati all'udito, a effetti più complessi per lo più psico-fisici. Si tratta di reazioni legate allo stress e che si manifestano con vere e proprie turbe, scompensi cardiovascolari, disturbi digestivi e respiratori.



Generi di conforto: la Consap chiede l'estensione del beneficio

Con una nota inviata dalla Segreteria Generale recapitata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza ed al Capo della Polizia Prefetto Antonio Manganelli, la Consap ha richiesto l'estensione del beneficio dei generi di conforto, come previsto dalla normativa vigente, a tutti gli operatori di polizia impiegati in delicati e disagiati servizi di ordine pubblico, soccorso pubblico e stradale.

In tempi di vacche magre si tratta pur sempre di un beneficio

da non perdere. Giungono infatti notizie circa il mancato riconoscimento del beneficio da molte strutture periferiche e si è evidenziata anche una disparità di trattamento fra personale operante nella stessa provincia ma in uffici diversi. La Consap ritiene, che le attività di ordine pubblico, per i rischi professionali e fisici, che comportano per gli operatori, debbano essere tenute in maggiore considerazione da parte dei vertici della sicurezza, intervenendo laddove il diritto non viene garantito.

Premio alla memoria del prefetto Umberto Improta, la Polizia non dimentica i suoi eroi

Assegnato a Roma il 4 marzo scorso, il "premio alla memoria del prefetto Umberto Improta", giunto alla quinta edizione. Nella splendida cornice della Scuola Superiore della Polizia di Stato, i vertici della Polizia di Stato hanno presenziato alla premiazione di cinque operatori della Polizia di Stato promossi per meriti straordinari nel corso dello scorso anno, che è stato effettuata dalla vedova del Prefetto Improta la signora Angela Quistelli. La figura del prefetto Umberto Improta

morto nel 2002 è stata ricordata dal Vice Capo della Polizia prefetto Nicola Cavaliere, che con lui ed insieme all'ex capo della Polizia prefetto Gianni De Gennaro istituì nel 1985 lo Sco, il Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato.

Nato nel 1932 a Napoli, Improta ha segnato a livello investigativo quarant'anni di storia italiana: dallo stragismo degli anni sessanta al terrorismo nero di Ordine Nuovo, con l'arresto eccellente di Concutelli per l'omici-



dio del giudice genovese Occorsio, e rosso, dei Nuclei Armati Proletari prima e delle Brigate Rosse che incontrò anche ai tempi delle indagini nel sequestro Moro; a lui vanno ascritti gli albori dalla gestione dei "pentiti" e dei "dissociati" della criminalità organizzata e la gestione delicata della stagione di "tangentopoli". La sua fama di poliziotto indomito resterà da sempre legata alla splendida operazione che portò alla liberazione del generale statunitense Dozier, rapito dalle Brigate rosse nel 1981, con un riverbero, a livello internazionale, di efficienza investigativa che mai la nostra Polizia di Stato aveva raggiunto. Non solo grandi arresti ed indagini hanno segnato il percorso professionale di Umberto Improta ma la capacità e la professionalità con cui assolse i compiti di questore prima a Milano e poi a Roma.

Alla cerimonia erano presenti i suoi familiari, i due figli Maurizio e Massimo che in qualità di funzionari della Polizia di Stato ne hanno raccolto l'eredità e la figlia; il prefetto di Roma Carlo Mosca, il questore Marcello Fulvi, il prefetto Luciano Rosini Direttore Centrale delle Specialità, l'ex segretario generale onorario alla presidenza della repubblica Gaetano Gifuni, il Direttore del Sisde Franco Gabrielli e molti funzionari di prestigio della nostra Polizia. Il premio alla sua memoria quest'anno è stato conferito al commissario capo della questura di Reggio Calabria Fabio Catalano, all'ispettore della questura di Napoli Guido Albano, all'Assistente Capo in forza al centro Veca di Alessandria Egidio Valentini, ed agli agenti scelti della questura reggiana Stefano Marcaccioli e Fabio Stella. (foto: Rino Barillari)

E.I.



Reparti mobili, più attenzione per i servizi in ordine pubblico

Forcing della Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia, per rivendicare un'urgente soluzione alle problematiche dei reparti mobili della Polizia di Stato. La nuova stagione sportiva, ma anche la fibrillazione politica che pervade il paese, impongono ai colleghi in servizio per il controllo dell'ordine pubblico, un eccezionale impegno. Su questo tema, la Consap, facendosi portavoce di una serie di problematiche che vanno ad incidere pesantemente sulla qualità di vita e di servizio del personale in forza presso i Reparti Mobili ha richiesto un urgente incontro con i responsabili ministeriali per trovare le più opportune soluzioni. Nell'incontro



tenutosi nei mesi scorsi si è puntato il dito sulla dotazione tecnica operativa del personale, che a parere della Consap, non appare al passo con i tempi e con l'esigenza di garantire un servizio efficiente scevro di rischi gratuiti tanto per il personale di polizia, che per le folle da controllare. Il sindacato si è inserito prepotentemente in una fase di profonde modifiche dell'azione di controllo dell'ordine pubblico, sia sul piano delle tecniche, che dal punto di vista logistico. Fra i temi trattati infatti anche un esame congiunto sulla bozza di decreto che ha avviato una serie di interventi di redistribuzione dei reparti sul territorio.

Le richieste del personale: dal controllo della piazza al rischio infettivo biologico

È iniziato il dibattito sugli equipaggiamenti da ordine pubblico e come evidenziato dal nostro sindacato, la Polizia di Stato è indietro di qualche decennio rispetto ad altre forze di polizia europee.

La discussione non può però ricadere soltanto sull'equipaggiamento da ordine pubblico, ma deve riguardare tutti gli strumenti di cui dovrebbero esseri dotati i poliziotti durante i normali compiti d'istituto. Vi sono strumenti, quali le bombolette spray irritanti al peperoncino, che permettono di colpire l'ipotetico aggressore a distanza, rendendolo inoffensivo. Ne sono ormai dotate quasi tutte le Polizie locali, i Carabinieri di quartiere e anche tra noi hanno fatto una breve comparsa durante il G8 di Genova, per poi sparire senza lasciare traccia. I costi sono davvero irrisori, una bomboletta costa meno di dieci euro, ma i vantaggi sono notevoli e si abbatterebbe una buona parte del rischio che gli operatori corrono tutte le volte che devono bloccare dei facinorosi. Altro aspetto sul quale si chiede di porre l'attenzione riguarda la dotazio-

ne a tutto il personale che svolge servizi esterni, di, guanti altamente resistenti contro il rischio infettivo - biologico e di mascherine. I dati statistici sono chiari, malattie come: l'epatite e l'aids mietono migliaia di vittime ogni anno soprattutto in Africa e nell'est Europa, proprio in quelle nazioni dalle quali, è maggiore l'immigrazione nel nostro Paese. Il rischio di contrarre queste malattie durante il normale servizio sale ogni giorno vertiginosamente, senza che nessuno prenda iniziative adeguate.

La richiesta che ci arriva da chi opera sul territorio è di una reale inversione di tendenza, i colleghi chiedono che il sindacato si occupi sempre di più della loro incolumità fisica.

Gli operatori sono stanchi di fare i "damerini" per soddisfare la voglia di voyeurismo di chicchessia, il poliziotto vuole divise idonee a garantirgli piena libertà di movimento quando deve bloccare o rincorrere qualcuno, non gli servono giacca e cravatta, cappello con visiera e scarpe lucide.

Iter politico e legale, per salvaguardare il diritto al buono pasto

Da tempo la Consap si batte per estendere il diritto al buono pasto anche al personale che effettua il servizio nei quadranti orari 13/19 e 19/24 allorché beneficia di alloggio situato nello stabile sede di servizio. Il senatore Amato (Forza Italia), condividendo questa tesi, ha presentato una interrogazione urgente al Ministro dell'Interno per ottenere la modifica della circolare ministeriale che impedisce la concessione del ticket al suddetto personale. L'azione della Consap in questo senso si è intensificata dopo una serie di verifiche a livello nazionale che hanno evidenziato realtà di assoluta sofferenza rispetto a questo diritto negato. A seguito di numerose e documentate segnalazioni, non ultime quelle di Aosta e Novara, contestualmente alla strada politica, il sindacato ha deciso di avviare un'azione legale contro i vertici del Ministero dell'Interno per denunciare il mancato rispetto della normativa in materia di riconoscimento dei buoni pasto presso le sedi sprovviste di mense di servizio.

Infatti sulla base di zelanti interpretazioni della norma, che

non tengono conto in alcun modo della realtà quotidiana, tale diritto è, di fatto, negato a centinaia di poliziotti.

Tale assurda situazione è resa ancora più penosa dalla consapevolezza che al personale prefettizio e civile già da tempo è stata riconosciuta la possibilità di utilizzare i ticket-buoni pasto di adeguato valore. Riferimenti al buono pasto erano anche parte integrante del documento sottoscritto dal Governo e dalla rappresentanze sindacali delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, quelle Linee Guida del patto per la Sicurezza che fu determinante per raccogliere il consenso del comparto sicurezza, prima di venire completamente sconfessato dalla scarsità dei fondi per la sicurezza indicati nella prossima finanziaria, nel documento si faceva chiaro riferimento alla disparità di valore fra il ticket dei civili e quello dei poliziotti, tanto che circa 80 milioni di euro dei quasi duecento che verranno stanziati per la sicurezza serviranno per equiparare il valore del buono pasto.

Interrogazione parlamentare

Premesso che: i buoni pasto sono una nuova modalità di vettovagliamento, alternativa al sistema delle convenzioni con punti di ristoro privati, al quale si fa ricorso per garantire il vitto presso sedi sprovviste di mense di servizio; ha diritto al ticket il personale che svolge il servizio in sedi sprovviste di struttura mensa, tenuto a permanere in attività almeno un'ora dopo le 14,00 o le 19,00 come prolungamento dell'orario ordinario o che sia impossibilitato a consumare i pasti presso il proprio domicilio a causa dell'orario d'inizio dei turni di servizio, o per completamento dell'orario d'obbligo settimanale, dello straordinario program-

mato o emergente; il personale prefettizio e civile già da tempo dispone della possibilità di utilizzare i ticket-buoni pasto; considerato che: tale diritto è, di fatto, negato al personale turnista che effettua il servizio nei quadranti orari 13/19 e 19/24 allorché beneficia di alloggio situato nello stabile sede di servizio sulla base di zelanti interpretazioni della norma che non tengono conto in alcun modo della realtà quotidiana; tale determinazione, come segnalato più volte al Dipartimento della Pubblica Sicurezza dalla Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia (Consap), priva moltissimi operatori in servizio nelle diverse realtà

del Paese di qualsiasi opportunità di consumare un pasto in tempi contenuti e compatibili con le esigenze di servizio; sussiste, comunque, in atto, una disparità di trattamento relativa al valore economico del buono pasto attribuito al personale civile del Ministero dell'Interno rispetto al personale dell'Amministrazione della P.S., rispettivamente pari ad euro 7,00 per i primi ed euro 4,65 per i secondi; si chiede di conoscere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di assicurare a tutti gli operatori la fruibilità dei ticket-buono pasto secondo principi di equità.

Raciti, ucciso dal fato! Avvocati fate silenzio e rispettate i morti

Siamo stati in doloroso silenzio per un anno, non abbiamo ribattuto alle innumerevoli provocazioni, ma ora non possiamo non indignarci di fronte alle parole in libertà dei legali di Antonio Speziale. Affermazioni deliranti che in un passaggio assumono contorni agghiaccianti: "Non è colpa nostra - si legge in una nota dei legali Lipera e Coco - se spesso agli onesti servitori dello Stato, il destino crudele e spietato sembra riservare due sole alternative: un brutto processo o un bel funerale. Al povero Raciti il fato ha riservato la seconda ipotesi".

Cosa intendono dire gli avvocati? Che il collega, amico quel giorno non aveva alternativa? Che aveva un irrinunciabile appuntamento con la morte? Ci si rende conto che tali affermazioni beffarde ed arroganti offendono i servitori dello Stato deceduti per servizio o a causa di esso per difendere la libertà e la democrazia in questo Paese? Ai fatalisti Lipera e Coco qualcuno dovrebbe ricordare che il fato di Filippo è stato alterato da circa duemila delinquenti che con scarpe e bandiere di una squadra di calcio hanno esternato la bestialità umana ai massimi livelli e se tale bestialità non ci fosse stata come sarebbe auspicabile in un paese civile, non avremmo una vedova e due orfani che ancora non si danno pace per la perdita di un loro caro. Noi colleghi amici e compagni di sindacato di Filippo Raciti, attenderemo sereni la sentenza che ci indicherà il colpevole di questo omicidio, ma chiediamo che vengano lasciati in pace i nostri morti, per noi sacri come sacra è la loro memoria.



ALLA SIGNORA ED ALLA FAMIGLIA RACITI CATANIA

Gentilissima Signora Raciti, carissimi figli del nostro Collega Filippo, era inevitabile e prevedibile che al solo ascoltare per radio o in televisione la notizia dell'incontro di calcio "Catania-Palermo" per la stagione 2007-2008, il pensiero sarebbe andato a Filippo, a sua moglie ai suoi figli.

Abbiamo tutti ripercorso con la memoria quelle immagini, quelle informazioni che venivano trasmesse immediatamente dopo il tragico evento, abbiamo rivissuto con lo stesso dolore, la stessa rabbia, lo stesso disprezzo quei momenti: la perdita di un Servitore dello Stato! Il tempo non cancella il ricordo ed ancor di più il dolore, non ci si dimentica di coloro che, come Suo marito, l'Ispezzore Raciti, hanno onorato la Polizia di Stato con la propria vita.

Il mio impegno, come Dirigente Nazionale della Consap come responsabile dell'osservatorio nazionale per il personale ferito in attività di servizio e per i familiari delle Vittime del Dovere, è che i feriti ed i caduti non vengano dimenticati, al contrario possano costituire un valido insegnamento per gli altri.

E' con sommo rispetto, inoltre, che sarò vicina insieme a tutti i miei colleghi, a Lei e ai suoi Figli affinché possiate sentire l'affetto, il calore, la stima sincera da parte di tutti noi. Restando a Vostra completa disposizione.

Con estrema vicinanza Vi porgo i miei più cordiali saluti.

*Il Presidente dell'Osservatorio
Nazionale della Consap
Maria Marasco*

Sulle righe della devianza

L'indagine grafoanalitica nell'investigazione di Polizia

*Oruqu parai
Tei Inelw*

ucciditi questo



Luciana Crucitti

Copyright: Ottavio Spinella



Luciana Crucitti, nata a Thun (Svizzera) il 29.12.1964, Assistente Capo della Polizia di Stato presso il Gabinetto Regionale della Polizia Scientifica di Reggio Calabria, Sezione di Chimica. Laureata in Pedagogia presso l'ateneo di Parma. Specialista nella rilevazione del maltrattamento e dell'abuso sessuale nei confronti di minori. Esperta di Grafoanalisi, studiosa di Grafologia Criminale e perito grafico per l'Autorità Giudiziaria. Docente di psicologia della scrittura presso l'Università delle "Tre Età" di Pontecorvo (FR). Relatore, nel periodo 2005/2006 per la Questura di Frosinone, sul tema "Prevenzione del disagio giovanile", nelle scuole della città di Frosinone e provincia.

*Ai miei figli Gianluca e Mattia.
 "Mamma: quando sei in difficoltà con chiunque,
 usa il cuore quando non sai usare la mente
 e usa la mente quando non sai usare il cuore".
 Mattia (6 anni).*

SULLE RIGHE DELLA DEVIANZA

La grafoanalisi nelle investigazioni di polizia

Questo breve studio di grafoanalisi nasce dall'idea di far conoscere, ai settori investigativi della Polizia di Stato, nuovi supporti di conoscenza attraverso l'analisi dell'elaborato grafico, prodotto da un soggetto deviante, di interesse investigativo. La forza di questo tipo di approccio psiconeurofisiologico del gesto grafico, conduce in modo immediato e reale, alla conoscenza dell'altro, in quanto consente di capire senza filtri fuorvianti, qual'è la reale natura del soggetto che abbiamo di fronte, sia nell'ambito di un delicato interrogatorio, o di una difficoltosa indagine di polizia. Il tipo di personalità che si delinea, da una grafia, è la reale anima del soggetto, con tutto ciò che rappresenta in termini di passato, come si è evoluta e strutturata la sua personalità sana o patologica che sia, in percorso di crescita più o meno accidentato. Sulle tracce, lasciate in modo cosciente o solo dimenticate, dall'autore di un reato, lavoriamo tutti i giorni, per capire e comprendere la sua astuta partita a scacchi e le sue imprevedibili mosse. E anche la traccia grafica che il reo lascia su un foglio di carta, ci condurrà senza saperlo, al suo mondo, alla sua complessa e deforme struttura personale, scoprendo il suo ruolo di spietato leader, di fedele gregario o di figura troppo solitaria. Non c'è nessuna scrittura uguale ad un'altra, è una sorta di DNA grafico. E' bene sottolineare come la grafoanalisi, arriva molto tempo prima a diagnosticare, in un periodo di latenza, un potenziale disturbo di personalità in una fase embrionale, o una semplice e situazionale difficoltà adattiva dello scrivente e correre ai ripari per tempo.

Più volte, anche in ambito giudiziario, mi è stato chiesto se lo stato d'animo potesse alterare la scrittura, ed io risposi sostenendo che, nella produzione grafica di qualsiasi soggetto, a meno che non intervengano traumi importanti, come gravi malattie o limitazioni funzionali degli arti superiori, gli assi portanti di un grafia e la

risposta neurofisiologica del gesto grafico, rimangono inalterati nel tempo anche con l'invecchiamento, che rende nella maggior parte dei casi, i tratti anelastici tremuli e incerti. Per poter comprendere e decodificare il messaggio scritto, oltre al sapere grafologico, è necessario possedere una buona conoscenza, di psicologia, pedagogia, psichiatria e neurologia, e una grande sensibilità nel percepire il Tu, altrimenti quel dato scritto diventerà una mera interpretazione di tipo sciamanico, senza alcun fondamento scientifico.

"Chi è il deviante? Il deviante è colui che devia dalla norma sociale e penale, come il rapinatore, il ladro, l'assassino ecc.. Ma anche lo psicopatico compie atti contro la società perché succube della sua patologia. Quando si può parlare di normalità e quando di anormalità. Esiste una soglia divisoria? Forse esiste un continuum i cui estremi sono indefinibili, perché è infinito come è infinito il continuum in cui si colloca la verità degli stessi esseri umani, e forse per questo non è possibile porre un punto in cui si pone il modello - tipo della normalità assoluta, e nemmeno il punto estremo opposto, quella dell'anormalità assoluta." Infinite sfumature del genere umano, scrive Milner, 1987, che si presentano nel mondo, senza che alcuna tocchi l'assoluto, né il bene né il male, di devianza e di germi patogeni. Quindi ogni normalità conterrebbe un potenziale pizzico di devianza, di patologia e viceversa: del resto ciò non è affatto nuovo. Ma perché alcuni individui giungono a commettere azioni tremende, cosa scatta in questi soggetti? E cosa trattiene gli altri? Anche un briciolo di devianza può ricevere delle sollecitazioni tali che lo fanno lievitare e un giorno può sorprendere la stessa persona che ne è portatrice e indurla allo scompenso comportamentale. Oppure il nostro briciolo deviante può restare per tutta la vita, in noi, senza debordare in una condotta abnorme.

In questa difficoltà di spazi definiti, di linee di confine, si interseca, in modo numericamente rilevante, e spesso non accertato, il disturbo *borderline* di personalità. Il DSM-IV-Tr - Criteri Diagnostici inserisce il disturbo *borderline* nei disturbi della personalità nel gruppo B. Il soggetto *borderline* sembrerebbe un mostro umano non identificabile, come fosse una specie di UFO della specie umana: di certo, si tratta di individui portatori di drammi e sofferenze, che danno al Tu ciò che loro hanno. E quando sorprendono la società con il loro, perverso violento, abnorme comportamento, non fanno altro che essere se stessi nel loro drammatico stato di scompenso, manifestare il loro modo di comunicare, spesso atroce e disgustoso per la collettività. Il soggetto *borderline* spesso si presenta in modo imprevedibile, e si manifesta per quello che è, cioè un individuo con gravi scompensi della personalità, affetto da dissociazione, da un narcisismo esaltato, da un pensiero su base mitomane, paranoie, da molteplici tratti tendenzialmente abnormi.

I soggetti *borderline* i cui comportamenti alterati hanno una storia, in molti casi hanno un'evoluzione disturbata e nascosta, tale da non colpire abbastanza l'attenzione della famiglia e dell'ambiente. Soggetti che soffrono e troppo spesso giungono a far soffrire anche chi non c'entra con la loro storia, soggetti che si diversificano in maniera sfumata, che è proprio perché "non classificabili" restano ai margini delle patologie, e forse per questo restano trascurati, anche involontariamente. "E' un po' strano non fa male a nessuno". E questi soggetti un po' strani possono restare tali per tutta la loro vita e finire con la loro morte in un dimenticatoio, accompagnati da un crudele, ma non raro, sospiro di sollievo da parte dell'ambiente che se ne è liberato. Ma può accadere che i soggetti cosiddetti *borderline* non si evidenzino affatto per un lungo periodo di tempo, offrendo esteriormente una condotta socialmente accettabile, anche impeccabile, mentre covano la patologia di una condotta potenzialmente abnorme che un giorno:

- può manifestarsi deflagrando all'improvviso con un'azione chiamata spesso troppo sbrigativamente raptus;
- oppure può manifestarsi spingendoli a ripetute azioni devianti che portano la cronaca ad interessarsi dei serial killers, che non di rado restano nell'ombra e non sempre si giunge a conoscere la loro identità. I soggetti *borderline* ad un certo punto della storia vivrebbero qualcosa che accentua il disagio psicoemotivo. (Grafologia della devianza di Isabella Zucchi).

E' in questo cercare di capire che la grafoanalisi offre i propri strumenti per meglio comprendere la complessa e variegata natura umana. Girolamo Moretti (nato a Recanati il 18 aprile 1879 e morto ad Ancona il 26 luglio 1963) si dedicò all'attività grafologica per oltre cinquant'anni. La grafologia legge i messaggi in codice che il cervello registra nel tracciato grafico. Essa è la registrazione

dell'intera struttura e del comportamento di tutto il sistema nervoso centrale e neuromuscolare periferico. Il foglio bianco rappresenta l'ambiente con cui ci confrontiamo e il mondo dove ci esprimiamo. Gli elementi di base della scrittura sono i tratti di cui sono composte le singole lettere: in termini fisiologici si parla di prassie, cioè di una serie di impulsi che il cervello programma in certe direzioni, e con determinati scopi, e poi esegue con coordinati movimenti centro - periferici. Per tratto s'intende la registrazione grafica di un movimento eseguito da un solo slancio, senza levata di penna né cambiamento di senso. Come tale va considerato un riflesso di profondo contenuto espressivo, in quanto ogni tratto è rapportabile agli strati più profondi del subconscio; il tratto ha una funzione espressiva dell'essere, frutto di un automatismo gestuale, che è sempre alla base delle esperienze affettive del vissuto personale. Nel simbolismo dello spazio grafico di Pulver. La zona media rileva i rapporti coscienti con il mondo del reale, l'affettività, la socialità - asocialità, apertura - chiusura. La zona superiore è la zona dell'archetipo Luce, con tutto il suo gruppo di istinti di ordine spirituale, zona dell'espansione dello spirito, del misticismo e della mente astrattiva e immaginativa. La zona inferiore è la zona d'ombra (Jung) con il suo gruppo di istinti primari della nutrizione e della sessualità.



Fig. 1 - La figura propone uno schema del simbolismo grafico di Pulver¹⁰. Vi sono rappresentati i quattro vettori simbolici e le loro sollecitazioni archetipiche. Nel suo procedere verso l'avanti del rigo, l'io del momento grafico riceve dai suddetti vettori gli stessi stimoli che riceve dalle sollecitazioni della realtà quotidiana, e produce gli stessi comportamenti del quotidiano. Il simbolismo relazionale di Moretti vi vede l'io di ogni lettera che stabilisce dei rapporti col Tu della lettera successiva emotivamente condizionati dallo stato-dipendenza dal vissuto.



Nell'analisi grafologica viene considerata anche la neurofisiologia del gesto grafico di Maurice Periot, medico e fisiologo francese, ed altri, che, nell'opera "Morphophysiologie de l'écriture" (Payot, Paris, 1957), espone il suo metodo razionale di grafologia fondato sulla fisiologia

del gesto grafico. Illustra la biotipologia (secondo Ippocrate), sul piano temperamentale:

- **del sanguigno** (a forte dispendio energetico, espressione di vitalità e di energia, potenza muscolare e scheletrica, ricchezza di tessuto connettivo e vascolare, potenza cardiaca, respiratoria renale e sessuale) che nel gesto grafico si concretizza nell'estensione - abduzione con una dominanza talamo - striata, movimento centrifugo, di apertura verso destra;
- **del linfatico** (tipo statico passivo, monotono abitudinario, scarsa sensibilità ai valori dello spirito e dei sentimenti, in cui prevale la componente vegetativa) il cui movimento grafico di flessione - adduzione rivela una dominanza cerebello - midollare, con movimento centripeto, di chiusura a sinistra;
- **del bilioso**, che si colloca in mezzo ai due estremi con il suo atteggiamento controllato, in cui la prevalenza del cortex armonizza le due spinte opposte (all'effusione e all'autoconservazione si sostituisce l'equilibrio razionale e volitivo, le legge del controllo e della disciplina).

Devianza: segni grafologici di personalità disturbate

Il tono della pressione rappresenta l'energia vitale del soggetto scrivente. Intozzata di 1° modo (Tratti ascendenti sottili, tratti discendenti più marcati) di grado superiore è indice di forza e potenza, prepotenza, dispotismo, ambizione di comando e di reggere gli altrui destini, irritabilità di chi non ammette contrasti al proprio io.

*in molti dei segni grafologici
io mi trovo nell'area per
alcune componenti della mia*

Grafia con 8/10 di Intozzata di 1° modo. questa grafia per le aste rette e un'irrequietezza di tracciato non consentono un'equilibrata amministrazione delle energie né calma nei rapporti interpersonali.

*innanzi al gusto - dello scrivere che
grafia: calligraficamente parlano
questo, ma mi sembra molto.*

Aste rette (orgoglio e mania di autorità grettezza della mente e del sentimento che menoma ogni senso di umanità e di comprensione).

*il tecnico litano professionista nel grado di
che esprimere autorità; o, in caso anche me*

Aste concave a sinistra, apprendimenti ostili che hanno iperteso l'io e l'hanno represso in se stesso come un arco teso pronto a scattare e a colpire.

*La similitudine, bella in se ed originalissima
retta in evidenza la balda fermezza
iva. Il quale, verso la fine del ventennio*

Aste Concave a dx per una remissività che sfocia in sensi di viltà, il soggetto incapace di imporsi cede al mondo delle pulsioni. Grafia con 9/10 di Aste Concave a dx, ipotonia della gestualità grafica e trasandatezza, amorfia della personalità.

*me, poiché da sola, per quanti sforzi
abbia fatto, non sono mai riuscita a
comprendere nulla del mio carattere. Curioso*

Curva - Angolosa. Per Moretti questo segno rappresenta il binomio dell'io individuale - affettivo - sociale. Gli eccessi di curva sono definiti come disintegrazione di personalità per un altruismo gravemente carente di egoismo. Grafia con 6/10 di Curva, preoccupazione dell'io per mancanza di adeguate difese.

*io del lavoro che mi racconta una completa indig-
gione di sua famiglia con un marito che risponde
miei ideali di civiltà, volontà, bontà d'animo, etc*

In senso inverso gli angoli A appuntiti (angolo ai vertici inferiori delle lettere della zona media), sentimento sempre in attesa di ribellarsi alle osservazioni e critiche altrui, questi soggetti trascendono formulando imbastendo e organizzare una vendetta. L'acutezza mentale a cui sono portati per natura serve loro per contraddire, e per ribel-

larsi alle osservazioni altrui, per giocare d'astuzia, per tendere agguati, violenze, congiure. Grafia con elementi di stereotipia, difficoltà di adattamento.

Angoli B, (oltre l'angolo A alla base, si riscontrano angoli B anche ai vertici superiori delle lettere o, a minuscole e derivate q,g,d) sentimenti incoercibili di odio, nei casi accentuati, tendono ad essere presenti idee persecutorie. Grafia con 9/10 di Angoli B (atteggiamento testardo durezza e lunghezza delle Aste rette, il grosso grado di Allungata, forte egoismo, movimento artificioso).

Apertura a capo della o oppure della a, da Moretti visto come segno tendente a far prevalere l'istinto sessuale sull'azione moderatrice dell'istinto psichico, fermandosi a ciò che stimola i sensi. L'istinto indicato da questo segno può prendere forme strane anche contro natura: Perversioni Sessuali.

Ardita. Il segno è disgregante a livello di personalità per irriflessione e avventatezza di fronte al pericolo.

Studiata. Disintegrazione per mancanza di sincerità, e di una scarsa intelligenza, perché capace solo di imitare e riprodurre. Falsificazione di personalità.

Ricci di Mitomania. L'impulso a interpretare la realtà deformandola attraverso i filtri della fabulazione. I TIPO (tratti finali che superano l'altezza dell'ultima parola).

II TIPO (tratti finali di lettere o parole che scendono marcati e ricurvi un po' sotto il rigo). Interpretazione alterata favolistica della realtà.

III TIPO (tratti finali di lettere o parole che si dirigono al di sotto del rigo, perpendicolari, lunghi e marcati). Interpretazione non fedele alla realtà in quanto alterata da sogni irreali.

Ricci del Nascondimento. E' disintegrante della personalità, proprio del carattere reticente.

Un caso di cronaca: il Mostro di Foligno (Luigi Chiatti)

Il 4 ottobre del 1992 Simone Allegretti, un bimbo di quattro anni e mezzo di Casale, un paesino vicino Foligno, scomparve da casa, venne ricercato per giorni, ma senza risultato. L'ipotesi di un rapimento per fini di estorsione venne subito abbandonata, per le modeste condizioni economiche della famiglia e si andò facendo strada il terribile dubbio, che il piccolo fosse rimasto vittima di qualche maniaco: tutti i giornali parlarono dell'esistenza di un mostro. Pochi giorni dopo la sua scomparsa un giovane agente immobiliare di Milano, Stefano Spilotros, si costituì dichiarandosi autore dell'omicidio, ma le indagini accertarono poi che si trattava di un mitomane: Successivamente venne trovato in una cabina telefonica di Foligno un messaggio anonimo senza data, scritto in stampatello col normografo su un foglio di carta quadrettata:

AIUTO!

AIUTATEMI PER FAVORE

IL 4 OTTOBRE HO COMMESSO UN OMICIDIO.

SONO PENTITO ORA,

ANCHE SE NON MI FERMERO' QUI.

IL CORPO DI SIMONE SI TROVA VICINO LA STRADA CHE COLLEGA CASALE (FRAZ. DI FOLIGNO)

E SCOPOLI.

È NUDO E NON HA L'OROLOGIO

COL CINTURINO NERO E QUADRANTE BIANCO.

PS NON CERCATE LE IMPRONTE SUL FOGLIO,

NON SONO STUPIDO FINO A QUESTO PUNTO.

HO USATO DEI GUANTI.

SALUTI AL PROSSIMO OMICIDIO.

IL MOSTRO.

Nel luogo indicato, in fondo ad un pendio fiancheggiante quella strada, nascosto in mezzo a dei rifiuti, venne ritrovato il cadavere del bambino: era morto per strozzamento, aveva una ferita da coltello al collo, contusioni in più parti del corpo, ma senza segni di violenza carnale. Gli abiti erano sparsi attorno. Qualche giorno dopo l'autodenuncia di Spilotros, venne trovato nella stessa cabina telefonica un altro messaggio, scritto con gli stessi caratteri, e con un tenore di compiaciuto scherno nei confronti di coloro che svolgevano le indagini.

AIUTO!

NON RIESCO A FERMARMI.

L'OMICIDIO DI SIMONE È STATO UN OMICIDIO

PERFETTO.

CERTO, È DURO AMMETTERE CHE SIA COSÌ DA PARTE DELLE FORZE DELL'ORDINE, MA ANALIZZIAMO I FATTI.

1° IO SONO ANCORA LIBERO.

2° AVETE IN MANO UN RAGAZZO CHE NON HA NULLA A CHE FARE CON L'OMICIDIO.

3° NON AVETE LA MIA VOCE REGISTRATA, PERCHÉ NON HO EFFETTUATO NESSUNA CHIAMATA. QUINDI CHI DICE CHE HO TELEFONATO AL NUMERO VERDE SBAGLIA.

4° LE TELECAMERE NON MI HANNO INQUADRATO DURANTE IL FUNERALE DI SIMONE, PERCHÉ NON CI SONO ANDATO.

SIETE QUINDI FUORI STRADA;

VI CONSIGLIO SI SBRIGARVI, EVITANDO ALTRE FIGURACCE.

NON POLTRITE.

MUOVETEVI.

CREDETE CHE BASTI UNA DIVISA E UNA PISTOLA PER ARRESTARTMI. USATE IL CERVELLO, SE NE AVETE UNO ANCORA BUONO E NON ATROFIZZATO DAL MANTATO USO.

N.B. PERCHÉ HO DETTO DI SBRIGARVI?

PERCHÉ HO DECISO DI COLPIRE DI NUOVO LA PROSSIMA SETTIMANA. VOLETE SAPERNE DI PIU'? VI HO GIA' DETTO TROPPO, ORA TOCCA A VOI EVITARE CHE SUCCEDA.

IL MOSTRO.

L'impegno di uccidere ancora nell'arco di una settimana non venne mantenuto. Le indagini di mesi non approdano a nulla. Unico fatto di qualche significato fu la sottrazione dalla tomba della fotografia del piccolo Simone. Si giunse così al 7 agosto 1993, quando scomparve da casa, sempre da quelle parti, Lorenzo Paolucci, un ragazzo di tredici anni. La polizia si mise subito in movimento, tutto il paese, ovviamente in allarme per l'assassino di un anno prima, partì alla ricerca del bambino, vennero organizzate delle squadre di volontari per esplorare i dintorni e ad esse partecipò anche Luigi Chiatti, un geometra di ventitré anni al momento disoccupato, che si trovava in quei giorni nel paese, dove i suoi genitori adottivi avevano una seconda casa per il fine settimana: egli vi si trovava da solo, perché padre e madre erano rimasti a Foligno, dove risiedevano. Chiatti accompagnò il nonno della vittima, Feliciano Sebastiani, alla ricerca dello scomparso e si diressero verso il laghetto dove il geometra gli disse di voler controllare se ci fossero tracce di Lorenzo. Durante il tragitto il serial killer ne approfittò per sbarazzarsi di alcune buste di plastica dove, in seguito, vennero trovati dei vestiti sporchi di sangue e la foto del piccolo Simone, trafugata quattro mesi prima dal cimitero.

Il cadavere venne in breve ritrovato, dal nonno della vittima, vicino al ciglio di una strada, da dove evidenti scie di sangue fresco e tracce di trascinarsi del corpo conducevano proprio ad una finestra dell'abitazione di Chiatti. La polizia fece subito irruzione nella casa: il pavimento del salone sembrava esser stato lavato, ma in maniera grossolana tanto da lasciar intravedere ancora macchie

di sangue; tracce ematiche erano presenti anche su di un muro, su di un davanzale, sul prato prospiciente la casa. Nella cucina venne trovato un secchio di plastica giallo contenente uno strofinaccio ancora umido e uno spazzolino con il manico di legno. Tutto questo venne sequestrato, insieme a un orologio al quarzo, digitale, senza marca, rinvenuto lungo il percorso esterno alla casa segnato dalle tracce. Chiatti venne invitato a seguire gli agenti. Nel momento in cui giunse in caserma, indossava un paio di jeans che presentavano macchie e aloni, probabilmente causati da sangue. Tutti i suoi indumenti vennero sequestrati. Sulla cute si notavano alcuni segni, in particolare sulla schiena, dove erano presenti cinque ferite lineari e parallele. I genitori del piccolo Lorenzo confermarono che l'orologio ritrovato era quello del figlio, dono dello zio Renato per la prima comunione. Il pubblico ministero, con un provvedimento immediatamente notificato all'interessato, avvisò il geometra che si sarebbe proceduto a suo carico per i reati di omicidio a danno di Lorenzo Paolucci e di Simone Allegretti. L'8 agosto 1993, il giorno successivo al ritrovamento del corpo di Lorenzo, Chiatti confessò al magistrato che lo interrogava di essere l'omicida.

Luigi Chiatti è stato ritenuto parzialmente incapace di intendere e volere e considerato affetto dal collegio peritale da "Grave e profonda immaturità delle strutture di personalità, che si manifesta attraverso il disturbo narcisistico di personalità con pedofilia e con tratti sadici-schizoidi, paranoici - ossessivi e fobici". L'11.04.1996 è stato condannato dalla Corte d'Assisi d'Appello a trent'anni di reclusione.

Isabella Zucchi, psicologa e grafologa, ha svolto una perizia grafologica sugli scritti del mostro di Foligno.

**IMMESSO UN OMICIDIO.
ANCHE SE NON MI FERMERÒ QUI
SI TROVA VICINO LA STRADA
(FRAZ. DI FOLIGNO) E**

OROLOGIO CON CINTURINO NERO

**NON CERCATE LE IMPRONTE SUL FOGLIO
FINO A QUESTO PUNTO.
HO USATO DEI GUANTI!**

**A CHE FARE CON L'OMICIDIO
NON AVETE LA MIA VOCE REGISTRATA
NON HO EFFETTUATO NESSUNA TELEFONATA
QUINDI, CHI DICE CHE HO TELEFONATO
VERDE SBAGLIA:**

Scrivo che "la grafia dei messaggi, nonostante utilizzi la scrittura in stampatello e il supporto parziale del normografo, evidenzia tensioni, disordini, inceppamenti che si evidenziano dalle modalità pressorie. Contesto di tipo disarmonico e non omogeneo, con stonature, contrasti e scompensi. Da alcuni indici grafologici emerge l'impazienza, l'esuberanza trattenuta con sforzo: uno sforzo che disarmonizza il contesto, anche se appare ordinato. Il Chiatti è gravemente disturbato nella sua personalità (stato psichico completamente disorganizzato, con una particolare coscienza patologica) ma ricorda quello che ha fatto, addirittura nei particolari, e forse si può accorgere di essere attratto da impulsi abnormi. Il suo comportamento dipende da una volontà gestita da una coscienza lucida e nel contempo alterata. E' pericoloso perché la sua volontà è gestita dal "male", dalla sua patologia, da un sentimento che avverte il mondo come un nemico ed allora ogni Tu, se non lo accondiscende, diventa un nemico da distruggere. Forse è un individuo che non è stato amato, o forse amato troppo tardi, immaturo, carico di risentimento, deviante nelle sue tendenze comportamentali, perché ha in sé il conflitto distruttivo, la rabbia, l'odio, quell'odio che porta a pretendere amore, in modo violento prepotente, unilaterale, perverso aberrante".

Conclusioni

In una calda sera d'estate di molti anni fa, sul bagnasciuga della Costa dei Gelsomini in Calabria, un compagno di barca di mio padre, un grande luminare della psichiatria moderna, era intento a pescare. Mi rivolsi a lui con un secco interrogativo: "Come accade che si impazzisce?" Lui girò lo sguardo verso di me, con gli occhi arrossati, con l'aria un po' svampita e i capelli scompigliati dal vento, e mi rispose: "d'emblais" (all'improvviso), continuò a pescare e non aggiunse altro. Nonostante le mie continue ricerche nel mondo della mente e le esperienze di vita, spesso mi soffermo a pensare a quella singolare risposta e ai tanti casi di cronaca e di ordinaria follia che affollano le nostre vite. "E se fosse proprio così!?".

Bibliografia:

- L'indagine grafologica ed il metodo morettiano (Nazzeno Palaferri, ed. Messaggero Padova).
- Grafologia Giudiziaria- Perizia Grafologica (Ed. Giuffrè - Milano 1987).
- DSM-IV-TR - Criteri diagnostici (Masson).
- Grafologia della devianza (Isabella Zucchi).

www.guide.dadanet/serial_killer/chiatti_il_mostro_di_foligno

Costruiamo insieme il “movimento per la sicurezza”

L'insensibilità della classe politica di turno che pur pretendendo, giustamente, il massimo impegno da parte degli appartenenti alla polizia per tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica è sempre stata assente e distratta nel risolvere i nostri problemi economici, normativi e ordinamentali ha indotto la Segreteria Nazionale ad effettuare nel corso dell'ultima riunione a Pisa un'attenta riflessione sulla necessità che anche gli appartenenti alle forze di polizia contribuiscano fino in fondo al necessario cambiamento del difficile momento che attraversa il Paese.

E' ormai giunto per tutti il momento di scendere in campo e di partecipare attivamente ai mutamenti politici che investono la nostra società. Nessuno può pensare di arroccarsi sulla semplice tutela dei propri interessi di bottega delegando ad altri le scelte future più importanti. La credibilità dei soliti politici è ormai gravemente compromessa dai troppi errori del passato. Bisogna superare il momento di sfiducia, rinunciare ad un comodo ed esasperante individualismo per contribuire alla rinascita del Paese.

Il Paese ha bisogno di molte cose: dal rilancio dell'economia ad una valorizzazione della sua immagine ormai appannata da troppi scandali, dall'attenzione verso il disagio di tante famiglie alla prevenzione e repressione della grande e piccola criminalità, dal lavoro ai giovani ad un concreto approccio con le politiche della sanità e degli anziani. Questo Paese ha bisogno di posizioni coraggiose che non si limitino a strumentalizzare giusti e sacrosanti malumori.

In questo delicato momento anche noi, servitori fedeli e silenziosi dello Stato, abbiamo il dovere, più che il diritto, di scendere in campo, di partecipare.

Da questa convinzione sicura interprete dei desideri e dei bisogni della gente, nasce l'iniziativa del “Movimento per la sicurezza”

Il Movimento è propulsore di un programma per la soluzione dei problemi della sicurezza e con chiarezza indica, nella imperante confusione politica, soluzioni reali e trasparenti che non perpetuino le passate ambiguità del sistema.

E' un programma rivolto alla gente, al mondo del lavoro e a tutti quei soggetti collettivi o singoli che vorranno farlo proprio sostenendolo. Il Movimento per la Sicurezza è una grande iniziativa pubblica per la ricerca del consenso attorno ad alcuni punti programmatici qualificanti tendenti ad:


- una giustizia immediata ed effettiva, per restituire certezza all'esecuzione della pena;
- un efficace controllo del territorio attraverso il reale coordinamento delle forze di polizia;
- una più incisiva lotta allo spaccio e al traffico degli stupefacenti;
- una più efficace legislazione sugli stranieri;
- la tutela delle risorse primarie quali aria, acqua e suolo minacciati dall'inquinamento;

Su questo programma inizieremo già dai prossimi giorni un confronto e una profonda discussione con tutti i cittadini per raccogliere il consenso necessario.

L'iniziativa è aperta a tutti coloro che vorranno aderirvi. Il Comitato Promotore è rappresentato in questa prima fase dalla Segreteria Nazionale ed ha fissato il suo recapito presso la sede della stessa in Roma, Via Nazionale, 214.

Comitati promotori potranno sorgere in sede periferica anche con la partecipazione di altri soggetti sociali ed esterni.

Un calendario Consap di prestigio



Fra le iniziative delle strutture periferiche segnaliamo quella della Segreteria Provinciale della Consap di Udine guidata dal validissimo Pietro Di Stasio. La Consap di Udine ha, realizzato un bellissimo calendario, con foto di polizia e di attività sindacale, che ripercorrono le tappe di una delle segreterie più ferventi dell'intero sindacato. Il calendario

accompagnerà i colleghi per l'intero arco di quest'anno.

Un'iniziativa brillante ed efficace che ha riscosso un grande successo e che volentieri pubblichiamo in questo numero della rivista per rendere merito a chi anche in piccole cose come questa cerca di affermare la nostra sigla sindacale.



rubrica a cura della
Consap Pensionati



N.05/08/Pensionati

OGGETTO: Contrada in carcere e Riina libero.

**ALLA SEGRETERIA GENERALE CONSAP
Via Nazionale n.214**

00148 ROMA

Com'è noto, convinto dell'innocenza di Contrada, sono più volte intervenuto in difesa dello stesso, che la sola colpa di essere accusato da pentiti e magistrati che ne volevano ad ogni costo la condanna.

Quando, recentemente, si è parlato di concedere eventualmente la grazia a Contrada ho inviato un telegramma al Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano ed al Ministro della Giustizia, Clemente Mastella per sollecitare la concessione di un qualche provvedimento di clemenza, per rimetterlo in libertà, tenuto anche conto del fatto ha 76 anni. Si è subito compreso che, dopo un iniziale ottimismo, per una serie di veti incrociati, a Contrada non sarebbe stato concesso nessun beneficio.

Se al momento la cosa in se mi è sembrata grave, è poi divenuta inaccettabile quando ho appreso che veniva scarcerato Salvatore Riina, il figlio di Totò Riina il capo dei capi di "Cosa nostra". Evidente i cavilli giuridici vengono trovati solo per i veri mafiosi e non per un povero servitore dello Stato che paga colpe non sue e per fatti politici che sono al di sopra della sua persona e del suo operato.

Mi permetto di ribadire che il caso Contrada è stato sottovalutato a tutti i livelli e che pesa come un macigno sull'operato di tutte le forze dell'ordine. Ci dimostra in particolare che il povero agente di Polizia è alla mercé dei veri mafiosi e di magistrati prevenuti verso le forze dell'ordine, che non le tutela nessuno. E' proprio vero che essere poliziotto era ed è un'aggravante specifica.

Ciò premesso, prego codesta Segreteria Generale di intervenire nelle sedi opportune per denunciare questa gravissima, assurda e paradossale situazione.

Allego copia della lettera inviata da Contrada che, con dignità, mi ringrazia per la mia solidarietà.

Rolando Balugani



Pasquale Pettine
Presidente Nazionale Consap

Ordine pubblico, solo le “botte” sono uguali per tutti

Il presidente della Consap Pasquale Pettine ha scritto per denunciare una palese discriminazione fra personale in servizio di Ordine Pubblico: Ogni qual volta il personale di polizia viene chiamato, mediante ordinanza emessa dal questore, a svolgere servizi, che sostanzialmente, rientrano nella qualifica di servizio di ordine pubblico, acquisisce automaticamente il diritto a percepire le relative indennità. Così è pacificamente, anche quando a tali servizi viene comandato personale di polizia appartenente alla Digos; diversamente saremmo al cospetto di un'illegitima discriminazione.

La normativa di settore, nel riconoscere a chi viene chiamato a svolgere servizi di ordine pubblico, specifiche indennità, non contempla alcuna diversificazione fra personale dei vari uffici; né tanto meno, risultano specifiche esclusioni per ciò che concerne il personale Digos.

Pertanto, allorquando vengono disposti, con ordinanza, dei servizi di ordine pubblico che coinvolgono anche personale Digos, appare oltre modo improprio qualificare detto intervento come “specifico competenza”. In tal modo infatti viene leso indebitamente il diritto a percepire legittimi emolumenti, nonostante i disagi ed i rischi inerenti dette tipologie di servizio siano gli stessi per tutto il personale impiegato. E' bene ricordare che i servizi di “specifico competenza della Digos”, non sono quelli di ordine pubblico, bensì quelli di prevenzione ed investiga-

zione con particolare riferimento ad una determinata categoria di reati. Così il presidente della Consap Pasquale Pettine, argomentava l'inaccettabile discriminazione, sottolineando anche come l'attuale ripetuto ricorso all'impiego di personale non del reparto mobile per l'ordine pubblico, autorizzava il Ministero a spedire i poliziotti a prendere botte a destra e a manca (emergenza rifiuti) sottraendo loro, con un cavillo illegittimo, anche l'indennità che viene riconosciuta per tali servizi. La Segreteria Generale ha immediatamente girato la questione al Dipartimento della Pubblica Sicurezza che al momento di andare in stampa ancora non ha risposto.



Il teatro per educare i ragazzi al rispetto del prossimo

La rassegna "Sketchando s'impara" nasce nell'ambito delle iniziative che la Consap, da qualche anno, porta avanti nella provincia reggina. Tutti gli sforzi prodotti sono tendenti all'educazione e alla promozione della legalità nei cittadini di domani e a dare della Polizia di Stato un'immagine quanto più vicina e prossima alle persone con particolare attenzione ai ragazzi. La rassegna teatrale prevede la partecipazione di alunni delle quinte classi elementari e del triennio delle medie inferiori di alcuni plessi scolastici della nostra città i quali porteranno in scena uno sketch a tema libero.

Nella circostanza una giuria assegnerà il premio "Magna Grecia" istituito dalla Consap allo sketch che particolarmente si contraddistinguerà per: originalità e simpatia; contenuti e messa in scena.

Con tale iniziativa si tenta di far scoprire, in forma prettamente ludica, l'importanza del teatro: le storie, la costruzione dei personaggi, la stessa ambientazione che dovranno scaturire, per

quanto possibile, dall'immaginazione dei ragazzi stessi. Alla fine del lavoro la messa in scena servirà ai ragazzi per mostrare il lavoro compiuto e in tal modo potranno dimostrare che l'impegno personale è fondamentale per la buona riuscita della rappresentazione e permetterà, anche alle loro famiglie, di constatare quanto è importante l'investimento nell'educazione teatrale. Nella serata in cui i lavori andranno in scena i ragazzi stessi avranno la possibilità di osservare il lavoro dei loro coetanei e di confrontarlo con quello del proprio gruppo, in modo tale che il ragazzo si trovi nel doppio ruolo di attore e spettatore. E' convinzione degli organizzatori, anche per le esperienze personali, che attraverso il teatro si riesca a favorire nei ragazzi, quella comunione di sentimenti, quel concorrere virtuoso che suscita dentro di essi il piacere di stare insieme tenendoli lontani da altre tentazioni favorite dalla noia, dalla solitudine dalla mancanza di interessi, di obiettivi e di entusiasmo.

A.S.





CAMPOBASSO

Aggregati in sottoimpiego funzionale presso la Questura

Non c'è fine allo spreco dei soldi degli italiani da parte del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, dopo la denuncia che della Consap sui soldi spese per le trasferte dei poliziotti, che per mesi, dopo aver finito il corso restavano senza sede e quindi erano aggregati con spese ingenti spesso per una mera replica di facciata alle emergenze sicurezza che investono il Paese, la Consap ha dovuto ancora una volta informare, quei disinformati burocrati del Viminale, che operatori in possesso di specifiche qualifiche professionali ed in servizio presso la Scuola Allievi Agenti di Campobasso sono aggregati in sottoimpiego funzionale. Un rimedio peggiore del male visto che per evitare le spese di vitto e alloggio di opera-

tori provenienti da scuole di altre regioni per far fare i postini in questura ed ordinarie attività di vigilanza si è pensato bene di svuotare direttamente la scuola, una delle poche sopravvissute al decreto di riorganizzazione. In primo luogo, spiega la Consap nella missiva inviata al Ministero dell'Interno, tale aggregazione appare come una palese sovercheria verso quel personale, in quanto diversamente dal solito, l'aggregazione non è stata utilizzata per un breve periodo né finalizzata al raggiungimento di determinati obiettivi; in secondo luogo si sono aggregati per mansioni ordinarie colleghi e colleghe con professionalità conseguita con alti costi di formazione. Per le citate ragioni la Consap ha questo di porre fine all'aggregazione.



FIRENZE

Poche macchine per le scorte nel capoluogo toscano

La Consap di Firenze ha chiesto interventi urgenti per dotare la sezione scorte di mezzi adeguati. Un censimento sul parco auto in dotazione effettuato dalla nostra Segreteria Provinciale, ha fatto emergere una situazione al limite della sostenibilità.

Fra i mezzi in dotazione, lamenta Edoardo Bonomo Segretario provinciale della Consap di Firenze dando voce al malessere del personale si annoverano due Alfa 156 con un totale di 300 mila chilometri, la più usurata

quella con 160 mila chilometri è in riparazione mentre la sua collega che ha "nelle ruote" ben 140 mila chilometri, è stata impiegata in servizi continuati per 20 giorni consecutivi. Si sono perse le tracce di quella Hyundai con 190 mila chilometri, mentre la Bmw è costantemente in avaria per problemi di elettronica; chiudono il quadro una Lancia Thesis utilizzata esclusivamente per la tutela di una personalità ed una Fiat Punto di recente assegnazione destinata all'ufficio posta.



AGRIGENTO

Sanzioni mirate ledono le libertà sindacali

La Segreteria Provinciale della Consap di Agrigento ha denunciato alcuni comportamenti lesivi delle libertà sindacali posti in essere dal questore.

Nello specifico si fa riferimento come a seguito di una mirata e forte rivendicazione sindacale, premiata con una crescita esponenziale del consenso per la nostra organizzazione sindacale - scrive il Segretario Generale Provinciale della Consap di Agrigento Sebastiano Canicattì - il questore ha avviato una serie di sanzioni disciplinari con-

tro i dirigenti sindacali della Consap, fra cui il Presidente Provinciale. "La pretestuosità delle argomentazioni adottate - si legge - rende evidente il proposito del questore di limitare le libertà sindacali".

La Consap precisa che, intimidazioni di vario tipo, non avranno ripercussioni sullo stato di mobilitazione che continuerà ad oltranza fino a che non sarà fatta piena luce su questi episodi e su altre azioni persecutorie che sarà nostra cura denunciare presso tutte le sedi competenti.



VARESE

Incontro con il Questore

Continua a mietersi consensi e considerazione l'attività della Segreteria Provinciale della Consap di Varese. Il Segretario Generale Provinciale Vittorio Bombino e la sua squadra hanno incontrato nei giorni scorsi il Questore dottor Turillo. Nel cordiale incontro sono state sottoposte all'attenzione dell'autorità provinciale della sicurezza pubblica, alcune problematiche presenti presso la questura ed i commissariati. Fatta salva la cronica carenza di personale, che a parere della Consap, ha assunto conno-

tati da incidere sull'operatività, anche la scarsità di auto necessiterebbe di un deciso intervento da parte del questore nei riguardi dei suoi superiori, nell'interesse della cittadinanza e nel quadro di un miglioramento delle condizioni di lavoro del personale. Senza peli sulla lingua, la Consap ha riportato fedelmente al questore le preoccupazioni del personale, esaltando quel concetto di critica costruttiva che da efficacia alla tutela del personale posta in essere dal sindacato.



ROMA

Balli del XIX secolo con l'associazione Tracce di danza

Nel quadro degli appuntamenti organizzati dalla Consap per rinsaldare il rapporto con gli iscritti, anche attraverso occasione ludiche e di spettacolo; la Consap ha organizzato a Roma un'iniziativa accolta con favore dal pubblico. L'organizzazione dell'evento è stata affidata alla consolidata capacità di Antonio Del Greco direttore artistico e Aniello Russo. Uno spettacolo di luce e colori ma anche un tuffo nel passato, con l'esibizione dell'associazione culturale Tracce di Danza, del quale fa parte la moglie del nostro Segretario Nazionale Mauro Pantano, la signora Alessia (nella foto). Il gruppo ha deliziato i presenti con la rappresentazione coreografica di balli dell'ottocento riproducendo atmosfere magiche come quelle che si vivevano alla corte degli Asburgo o come quelle ammirate ne "Il gattopardo" di Luchino Visconti. L'evento ha consentito alla Consap di fare solidarietà attraverso le offerte spontanee

dei colleghi e del pubblico che sono state interamente devolute in beneficenza ad un ospedale pediatrico della capitale.




FERMO

Poliziotto indagato: Consap, la Polizia merita fiducia

Una brutta vicenda sulla quale farà luce la Magistratura vede indagato un poliziotto marchigiano, sulla vicenda è intervenuto con un comunicato ripreso dal Resto del Carlino il Segretario Provinciale della Consap di Fermo Stefano Bel Fiore. Il nostro dirigente sindacale ha dichiarato di prendere atto dell'episodio "con indignazione ma anche con l'auspicio che la cittadinanza continui ad avere fiducia nella polizia, così come

le tante persone che in questo delicato frangente ci hanno fatto giungere attestati di stima per il coraggio dimostrato nell'indagare, nei riguardi di un collega. Mi auguro - prosegue Bel Fiore - che presto si possa giungere alla verità dei fatti, per fare chiarezza in maniera esaustiva e definitiva su quello che è un caso isolato in un contesto di operatori che ogni giorno svolgono con impegno il loro dovere".



RATE

- CESSIONE DEL QUINTO
- MUTUO
- FINANZIAMENTO AUTO

260€+
580€+
345€=
~~1.185€~~

• CONSOLIDAMENTO DEBITI
1 RATA DI 500€

Numero Verde 800.754445

Cessioni Quinto Stipendio
by EUROQCS SpA

Bl@K

MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITA' PROMOZIONALE - FOGLI ANALITICI ESPOSTI IN AGENZIA

Con noi i conti ri tornano

- ❖ Cessioni del quinto
- ❖ Prestiti con delega
- ❖ Prestiti a Pensionati
- ❖ Mutui
- ❖ Consolidamento debiti



Intermediario Finanziario UIC n.37323

Direzione Generale:
Via Antonio Pacinotti, 73/81
Roma - tel.06.20393030
www.cessioniquintostipendio.it

Numero Verde **800.754445**

in convenzione
con



Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia

Siamo presenti a: MILANO, VARESE, TORINO, PADOVA, FIRENZE, ROMA, PESCARA,
NAPOLI, FOGGIA, LECCE, TARANTO, CAGLIARI, SASSARI, PALERMO, TRAPANI

A richiesta verrà consegnata, prima della stipula, una copia completa del contratto per la valutazione del contenuto.

